

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO, DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PRODOTTI E DEL RITIRO PRODOTTI**


Assicurazione RC per Attività Produttive e Commerciali

Il presente Set Informativo, formato dai seguenti documenti:

- *DIP*
- *DIP Aggiuntivo*
- *Condizioni di Assicurazione (comprensive del Glossario)*

viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

data ultimo aggiornamento: 06.2025



Assicurazione della Responsabilità Civile



DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: SI Insurance (Europe), SA. Sede legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163, Granducato del Lussemburgo - Capitale sociale Euro 30.000 – Sede secondaria in Italia: Piazza Gae Aulenti 6, 20124 Milano - P.I. e C.F. 10376860960 – R.E.A. n. MI-2694493. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00150. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge Lussemburghese e soggetta al controllo del Commissariat aux Assurances.

Prodotto: Assicurazione RC per Attività Produttive e Commerciali

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla responsabilità civile dell'azienda per danni connessi allo svolgimento dell'attività produttiva o commerciale, compresa la responsabilità per difetti dei prodotti fabbricati.



Che cosa è assicurato?



Responsabilità civile verso terzi (RCT): risarcimenti dovuti a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali

Sono inoltre sempre incluse le seguenti coperture:

- Responsabilità personale dei dipendenti
- Responsabilità da gestione di CRAL aziendali
- Danni da immobili locati, cose sollevate/scaricate/trainate/trasportate, cose in consegna/custodia
- Danni da inquinamento accidentale
- Danni da incendio/esplosione/scoppio
- Danni da committenza auto
- Danni ad opere e cose su cui si eseguono i lavori
- Danni da furto tramite impalcature e ponteggi
- Danni da segnaletica mancante/insufficiente
- Danni da lavori di scavo/reinterro
- Danni da violazione non intenzionale degli obblighi previsti dalla legge sul trattamento dei dati personali
- Danni da affidamento auto
- Danni da beni in comodato/leasing/locazione
- Postuma lavoro eseguito
- Danni da responsabilità civile incrociata/appalto/subappalto
- Danni da cedimento/franamento/subsidenza di terreno/condotture/impianti sotterranei



Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): risarcimenti dovuti a prestatori di lavoro per infortuni sul lavoro, o morte o lesioni personali da cui derivi un'invalidità permanente non inferiore al 6%, comprese azioni di rivalsa dell'INAIL

Sono inoltre sempre incluse le seguenti coperture:

- Malattie professionali



Responsabilità civile da prodotti (RCP): risarcimenti dovuti a terzi di per difetto dei prodotti fabbricati dall'azienda assicurata o fabbricati da terzi e commercializzati, per i quali riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento a cose

Sono inoltre sempre incluse le seguenti coperture:

- Danni ai prodotti finiti



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da rischio cyber (RCT) (RCO) (RCP) (RITIRO)
- ✗ Danni derivanti da malattie trasmissibili (RCT) (RCO) (RCP) (RITIRO)
- ✗ Danni causati da opere/installazioni dopo la consegna (RCT)
- ✗ Danni derivanti dalla circolazione di veicoli stradali, natanti, aeromobili (RCT)
- ✗ Danni derivanti da furto (RCT)
- ✗ Danni da cose in consegna/custodia (RCT)
- ✗ Danni da inquinamento (RCT) (RCP)
- ✗ Danni da amianto e campi elettromagnetici (RCO) (RCP)
- ✗ Danni derivanti da reazioni nucleari e sostanze radioattive (RCT) (RCO) (RCP)
- ✗ Danni derivanti da terrosismo, sabotaggio, guerra, invasioni, rivoluzioni, confisca, tumulti, serrate, scioperi (RCT) (RCO) (RCP)
- ✗ Danni sanzionatori o punitivi (RCT) (RCP)
- ✗ Danni derivanti da uso/detenzione di esplosivi (RCT) (RCO)
- ✗ Danni alle opere in costruzione (RCT)
- ✗ Danni derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; derivanti da perdite finanziarie conseguenti a multe, penali, danni esemplari e punitivi (RCT)
- ✗ Responsabilità civile dei venditori dei prodotti (RCP)
- ✗ Malattie professionali derivanti da silicosi e asbestosi, ricaduta di malattia, intenzionale mancata osservanza della legge o misure di prevenzione, esposizione a fumo passivo, generazione di campi elettrici/magnetici/radiazioni elettromagnetiche (RCO)
- ✗ Prodotti del settore aeronautico/aerospaziale (RCP)
- ✗ Il prezzo del prodotto (RITIRO)
- ✗ Spese di ritiro del prodotto a seguito di contaminazione dolosa, spese di mediazione, premi di esportazione, oneri finanziari e ogni altro esborso di natura commerciale (RITIRO)



Ci sono limiti di copertura?

- Danni da prodotti promozionali
- Costi di consulenza e gestione della crisi per i servizi di una società di consulenza
- Postuma da installazione per richieste di risarcimento presentate non oltre 24 mesi dal termine dei lavori per danni verificatisi non oltre 24 mesi dal termine dei lavori
- Danni da inquinamento accidentale per morte, lesione personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione da sostanze

✓ Ritiro Prodotti (RITIRO): spese sostenute dall'azienda assicurata o causate a terzi per il ritiro dei prodotti, inclusi i prodotti finiti, dopo la vendita. A seconda della tipologia del prodotto (automotive o non automotive) sono previste condizioni differenziate

! L'assicurazione RCP (prestata in forma claims made) prevede una data di retroattività anteriormente alla quale la copertura non opera, vale a dire sono coperte solo le richieste di risarcimento originate da prodotti venduti/consegnati/messi in circolazione dopo tale data di retroattività

! La copertura RCO delle malattie professionali vale solo per malattie insorte nei 2 anni precedenti alla stipula della polizza e manifestatesi per la prima volta durante la vigenza della polizza, entro e non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché denunciate entro 24 mesi dalla fine della polizza

! L'assicurazione esclude danni riguardanti specifici territori (Russia, Bielorussia, Ucraina)

! L'assicuratore non presterà alcuna copertura né sarà tenuto a pagare alcun sinistro e fornire alcuna prestazione se ciò possa esporlo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni economiche o commerciali o leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero ad esclusione di USA, Canada, Russia, Bielorussia, Ucraina. È possibile concordare con l'assicuratore la copertura dei danni in USA e Canada, con premio aggiuntivo.



Che obblighi ho?

- Alla stipula della polizza, fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e riportare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'assicuratore
- Pagare il premio senza ritardo prima della decorrenza del periodo assicurativo
- Durante il periodo assicurativo, comunicare immediatamente all'assicuratore o all'intermediario assicurativo ogni eventuale modifica del rischio assicurato, come ad esempio l'apertura di nuovi stabilimenti o la fabbricazione di prodotti diversi da quelli assicurati
- Entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni
- In caso di sinistro, inviare comunicazione scritta tramite e-mail o PEC entro 10 giorni lavorativi, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro e successivamente trasmettere, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa e astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. L'atto di citazione o qualunque atto giudiziario dovrà essere trasmesso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia. Se sono in vigore altre assicurazioni, è inoltre necessario darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato tramite bonifico bancario direttamente all'assicuratore oppure per il tramite dell'intermediario assicurativo. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo.

La polizza può essere stipulata in forma "a premio fisso" o in forma "a premio anticipato con regolazione"; nel secondo caso, oltre al premio da pagare prima della decorrenza, vi sarà l'obbligo di pagare il premio di regolazione entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice di regolazione da parte dell'assicuratore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

La polizza prevede inoltre la possibilità di interrompere il contratto in caso di sinistro, nel qual caso, se tale possibilità viene esercitata, la copertura termina dopo 60 giorni dalla comunicazione scritta di recesso.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere stipulata prevedendo il rinnovo tacito alla scadenza oppure la cessazione automatica. In caso di rinnovo tacito, per impedire il rinnovo, è necessario spedire comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC entro i 60 giorni precedenti la data di scadenza. Inoltre la polizza prevede la possibilità di recedere dall'assicurazione in caso di sinistro, esercitabile entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata AR o PEC.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Assicurazione RC per Attività Produttive e Commerciali

Data dell'ultimo aggiornamento: 06/2025. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SI Insurance (Europe), SA è un'impresa di assicurazione di diritto lussemburghese facente parte del Gruppo Sampo International, la cui capogruppo è Sampo International Holding Ltd. (Bermuda). SI Insurance (Europe), SA ha sede legale nel Granducato di Lussemburgo in Avenue Monterey 40, L-2163 Lussemburgo (tel. +35227872606; sito internet: <https://www.sompo-intl.com>; e-mail: sie@legalmail.it, PEC: sie@legalmail.it), è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge lussemburghese ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances. SI Insurance (Europe), SA è autorizzata ad operare in Italia sia in regime di libera prestazione di servizi che in regime di stabilimento tramite la sede secondaria di Piazza Gae Aulenti 6, 20124 Milano (tel.+39028057150; sito internet: <https://www.sompo-intl.com/insurance-geography/continental-europe/italy>; email: info.italia@sompo-intl.com; PEC: siie@legalmail.it) ed è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS rispettivamente al n° II.01541 e n° I.00150. Il contratto di assicurazione sarà concluso in regime di stabilimento tramite la sede secondaria italiana. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2024, il patrimonio netto della società ammonta a €199.628.000, mentre il risultato economico registra una perdita di €32.166. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al 164,8%. Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.sompo-intl.com/about-us/enterprise-risk-management/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Estensioni di copertura facoltative, operanti solo se specificamente concordate con l'assicuratore in fase di stipula della polizza, con eventuale pagamento di un premio aggiuntivo:

- ✓ Danni da detenzione e uso di fonti e sostanze radioattive, purché l'attività sia posta in essere in conformità alle norme vigenti applicabili e alle indicazioni della competente Autorità e vengano osservate le norme e le indicazioni successivamente emanate nonché ci si avvalga di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto. Copertura limitata ai danni causati durante il periodo di assicurazione, a condizione che si manifestino e siano denunciati all'assicuratore entro un anno dalla data di scadenza della polizza (RCT)
- ✓ Danni da uso e detenzione di materiale esplosivo, purché verificatisi oltre 200 metri dall'epicentro dell'esplosione (RCT)
- ✓ Danni da smercio di prodotti somministrati/venduti causati entro 2 anni dalla consegna e comunque durante il periodo di assicurazione, esclusi danni dovuti a difetto originario; danni da smercio di generi alimentari somministrati o venduti causati entro 1 anno dalla consegna e comunque durante il periodo di assicurazione, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio (RCT)
- ✓ Richieste di risarcimento per danni patrimoniali puri. Per questa copertura l'assicurazione è prestata in forma "claims made", vale a dire copre le richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione purché relative ad atti o fatti commessi dopo la data di retroattività concordata (RCT)
- ✓ Responsabilità civile del venditore dei prodotti, ad esclusione dei danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose nei locali del venditore, danni derivanti da modifiche non autorizzate, omissioni nel mantenimento del prodotto in condizioni di vendita, mancate ispezioni/sistemazioni/prove/servizi concordate o normalmente effettuate, e dei prodotti etichettati o rietichettati da parte o per il venditore o usati come contenitori, parti od ingredienti (RCP)
- ✓ Perdite subite dall'assicurato per la sostituzione/riparazione del prodotto, compreso il costo di sostituzione (RCP)
- ✓ Spese di smontaggio/montaggio dei prodotti non automotive che costituiscono una componente intermedia e/o accessoria di prodotti finiti di terzi e per il successivo montaggio di prodotti esenti da difetti, comprese spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi e/o riparazione, spese per l'imballaggio e il magazzinaggio dei prodotti, spese di smontaggio e montaggio dei prodotti difettosi già installati (RITIRO)

L'assicuratore indennizza il danno coperto dalla polizza fino ad un importo massimo concordato in fase di stipula della polizza (c.d. limite di indennizzo/massimale). Il limite di indennizzo rappresenta l'importo massimo pagabile dall'assicuratore.

Le estensioni di copertura vengono prestate entro specifici sottolimiti di indennizzo, concordati con l'assicuratore in fase di stipula della polizza. Il sottolimito è parte del limite di indennizzo/massimale e non in aggiunta.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Danni connessi alla responsabilità civile professionale (RCT)
- ✗ Danni di inquinamento accidentale derivanti da alterazioni di carattere genetico, o dalla mancata osservanza di disposizioni di legge, o dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento (RCT)
- ✗ Danni causati alle cose sulle quali si eseguono i lavori se costituiscono strumento di lavorazione o necessari per l'esecuzione dei lavori (RCT)
- ✗ Danni da postuma da lavoro eseguito causati alla porzione di bene oggetto dell'installazione/manutenzione/riparazione/lavorazione (RCT)
- ✗ Danni causati o subiti da natanti e aeromobili o persone in essi trasportati (RCT)
- ✗ Danni da trattamento di dati personali per finalità commerciali, o se il trattamento ha finalità strumentali al rapporto di lavoro (RCT)
- ✗ Danni derivanti da attività/impianti in mare non saldamenti assicurati alla riva (RCT)
- ✗ Danni da organismi geneticamente modificati (RCP)
- ✗ Danni economici derivanti da mancata rispondenza del prodotto all'uso (RCP)
- ✗ Spese di ritiro causate da o conseguenti a mancato rispetto di regolamenti e norme di legge in vigore, purché la causa non sia accidentale e/o involontaria (RITIRO)
- ✗ Spese per la modifica e/o revisione dei prodotti difettosi ed i danni a terzi qualsiasi natura causati durante lo svolgimento delle operazioni per il ritiro e/o distruzione o riparazione dei prodotti (RITIRO)
- ✗ Spese di ritiro causate da difettosa manutenzione, manomissione, urti/danneggiamenti, usura, negligenza/imperizia, immissione in vendita di prodotti chiaramente difettosi (RITIRO)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcune garanzie l'indennizzo è soggetto all'applicazione di franchigie specifiche, concordate in fase di stipula della polizza e indicate nella proposta formulata dall'assicuratore.
- ! Le nuove aziende sono assicurate per un periodo di 120 giorni dalla loro acquisizione, trascorso il quale la copertura cesserà se nel frattempo non è stata concordata con l'assicuratore la prosecuzione, pagando eventualmente un premio aggiuntivo
- ! Se sono in vigore altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi, la polizza opererà a secondo rischio alle seguenti condizioni: se le altre assicurazioni indennizzano danni o spese coperte anche dalla polizza, la polizza indennizzerà la parte dell'importo dei danni e delle spese che eccede l'importo indennizzabile dalle altre assicurazioni, purché il sinistro sia indennizzabile (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti); e se, per effetto di esclusioni contrattuali, le altre assicurazioni non indennizzano danni o spese coperti dalla polizza, la polizza indennizzerà tali danni e spese o la parte di essi non coperta dalle altre assicurazioni, purché il sinistro sia indennizzabile (Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni).



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che svolgono attività produttive o commerciali.



Quali costi devo sostenere?

Il premio include i costi di intermediazione percepiti dall'intermediario assicurativo che gestirà il contratto di assicurazione. Per questo prodotto la quota parte percepita in media dagli intermediari è del 16%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto tramite posta a: Responsabile Compliance, SI Insurance (Europe), SA, 40 Avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, oppure tramite e-mail all'indirizzo: complaints@sompo-intl.com.

Conferma della ricezione del reclamo verrà fornita per iscritto entro un termine non superiore a 10 giorni. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

All'IVASS


In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 -

	<p>00187 Roma, fax: +39 06 42133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>È inoltre possibile presentare il reclamo all'Autorità di vigilanza lussemburghese competente: Commissariat aux Assurances, 11 rue Robert Stumper, 2557 - L-2557 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, fax: +352 22 69 11, e-mail: caa@caa.lu, sito web: www.caa.lu.</p> <p>Il modulo di reclamo è disponibile all'indirizzo www.caa.lu/uploads/documents/files/DRER_EN.pdf.</p> <p>In alternativa, se il reclamante è un consumatore, è possibile rivolgersi all'Ombudsman lussemburghese delle assicurazioni: Association des Compagnies d'Assurances (ACA), c/o Médiateur en Assurance, B.P. 448 - L-2014 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, fax: +352 44 02 89, email: mediateur@aca.lu, sito web: https://www.aca.lu/</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti dell'assicuratore.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato rivolta all'assicuratore, inviata con raccomandata AR o PEC.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede ulteriori metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
<p>REGIME FISCALE</p>	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per questa tipologia di rischio, il contratto è soggetto a oneri fiscali pari al 22,25% del premio imponibile. I premi pagati dalla società sono deducibili secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale applicabile. L'indennizzo assicurativo percepito dall'assicurato potrebbe essere considerato reddito d'impresa ai sensi della normativa fiscale applicabile, pertanto soggetto a tassazione.

**ASSICURAZIONE RC PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI**

Condizioni di Assicurazione

RCTOP 0824 ITA (ITA)



Premessa

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in virtù del diritto di stabilimento con la filiale Italiana della società lussemburghese SI Insurance (Europe), SA, una compagnia di assicurazione con numero di R.C.S. lussemburghese B221096 con sede legale in Avenue Monterey 40, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, autorizzata dal Ministère des Finances di Lussemburgo e supervisionata dal Commissariat aux Assurances, il cui indirizzo è 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, GD Lussemburgo, Tel.: (+352) 22 69 11 -1, caa@caa.lu, <http://www.caa.lu/>.

SI Insurance (Europe) SA, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurance, opera in Italia in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS rispettivamente al n° II.01541 e al n° I.00150.

La presente polizza è emessa dalla sede secondaria italiana di SI Insurance (Europe) SA avente indirizzo in Piazza Gae Aulenti 6, 20124 Milano, iscritta nell'elenco tenuto dall'IVASS (Elenco I) al n° I.00150.

I dati di contatto della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione sono disponibili a questo link: <http://www.dgsfp.mineco.es>. Il quadro normativo applicabile in altri Paesi in cui SI Insurance (Europe) SA opera può differire da quello del Lussemburgo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE RC PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO, DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E DEL RITIRO PRODOTTI

RCTOP 0824 ITA (ITA)

ED. SET INFORMATIVO 06/2025

Contratto di assicurazione volto a tutelare l'azienda che intende coprirsi dai rischi di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e Prestatori di Lavoro, Responsabilità Civile Prodotti e Ritiro Prodotti.

Ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), alle condizioni contrattuali che indicano scadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato è data particolare evidenza con la sottolineatura.

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018.

Sono allegati inoltre:

Allegato 1 - Procedura di Gestione dei Reclami;

Allegato 2 - Informativa sulla Privacy per richiedenti di assicurazione e assicurati.

Attenzione: Il presente contratto di assicurazione prevede tre Sezioni di copertura (Sezione I RCT/RCO, Sezione II RCP, Sezione III Ritiro Prodotti), che operano solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza e ai termini e alle condizioni in essa riepilogate.

Glossario

I termini riportati in grassetto nella presente **Polizza** e in eventuali sue appendici hanno il seguente significato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Sono **Assicurati**:

1. il **Contraente**;
2. tutte le società controllate e collegate del **Contraente** ai sensi dell'art. 2359 c.c., con sede legale in Italia, purché nominativamente e preventivamente indicate all'**Assicuratore** nel questionario assuntivo in fase di sottoscrizione del rischio, il quale ne terrà conto nella determinazione del **Premio**;
3. gli **Assicurati Aggiuntivi**.

Gli **Assicurati** sono considerati **Terzi** tra di loro in caso di responsabilità civile derivante da lesioni corporali.

ASSICURATO AGGIUNTIVO

Qualsiasi persona fisica (ivi incluse quelle aventi un ruolo di direzione e il personale dipendente) che agisce nei limiti dell'**Attività** per conto dell'**Assicurato** nell'esercizio delle proprie mansioni e la cui attività possa causare una responsabilità dell'**Assicurato** coperta dalla presente **Polizza**.

E, inoltre, qualsiasi altra società se nominativamente indicata nella Scheda di Polizza.

Tutte le disposizioni del presente contratto riferite al **Contraente** si riferiscono all'**Assicurato** e all'**Assicurato Aggiuntivo** e viceversa. Il **Contraente** è responsabile insieme all'**Assicurato** e all'**Assicurato Aggiuntivo** per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

ASSICURATORE

SI Insurance (Europe) S.A., per il tramite della propria sede secondaria italiana, soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances, dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio n. S 024/18.

ATTIVITÀ

L'attività d'impresa, indicata nella Scheda di Polizza, dalla quale possono derivare le responsabilità dell'**Assicurato** coperte dalla presente **Polizza**. La definizione di **Attività** include tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, inerenti, accessorie e

complementari all'attività indicata e descritta nella Scheda di Polizza (che il **Contraente** dichiara essere conforme a quanto risultante presso la C.C.I.A.), ivi inclusa, per esempio, quanto specificato all'art. 7.1.

CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
DATO/INFORMAZIONE	Informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un Sistema Informatico .
EVENTO DI RITIRO	La singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di Prodotto e conseguente ad un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal ritiro.
FRANCHIGIA/SCOPERTO	<p>L'ammontare espresso in percentuale (scoperto) o in misura fissa (franchigia), indicato nella Scheda di Polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.</p> <p>L'Assicuratore pagherà per ogni Sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza soltanto le somme eccedenti tale ammontare.</p>
INDENNIZZO	Quanto dovuto dall' Assicuratore all' Assicurato ai sensi della presente Polizza in caso di Sinistro indennizzabile.
INTERMEDIARIO	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 tra cui, per esempio, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori, indicata nella Scheda di Polizza.
MALATTIA TRASMISSIBILE	<p>Qualsiasi sostanza infettiva o contagiosa:</p> <p>a) quale, per esempio, un virus, un batterio, un parassita, un patogeno o altro organismo o qualsiasi loro mutazione, tipo, ceppo o variante, siano essi considerati viventi o meno, e</p> <p>b) indipendentemente dal metodo di trasmissione, diretto o indiretto, quale, ad esempio, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi,</p> <p>che possa causare o minacciare danni alla salute o al benessere, sia come singolo caso di malattia che come parte di un'epidemia o di una pandemia più ampia.</p>
MASSIMALE	L'importo, specificato nella Scheda di Polizza, che rappresenta l'obbligazione massima dell' Assicuratore per ciascun Sinistro e/o

per ciascun **Periodo di Assicurazione** (comprensivo del **Periodo di Osservazione**).

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo, indicato nella Scheda di Polizza, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, o di anticipata cessazione qualora il contratto cessi prima della scadenza. In caso di rinnovo del contratto, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde a ogni successivo periodo di 12 mesi (o di diversa durata se specificamente pattuita).

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di 30 giorni immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**, durante il quale può essere denunciata per iscritto all'**Assicuratore** una **Richiesta di Risarcimento** presentata all'**Assicurato** per la prima volta durante il medesimo periodo o nel **Periodo di Assicurazione**, purché riferita ad un atto e/o fatto verificatosi durante il **Periodo di Assicurazione**.

PERIODO DI RETROATTIVITÀ

Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del **Periodo di Assicurazione** indicato nella Scheda di Polizza.

POLIZZA

Il presente documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal **Contraente** all'**Assicuratore** come corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio dell'**Attività** descritta in **Polizza**.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'**Assicurato**:

a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate - operanti presso stabili dipendenze o cantieri dell'**Assicurato** e in particolare:

- i lavoratori in somministrazione;
- i lavoratori in distacco;

b) i prestatori di lavoro accessorio dell'**Assicurato** (remunerati con voucher ai sensi del D. Lgs. 81/2015 artt. 48 e seguenti) e i) e i prestatori di lavoro interinali impiegati ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e i lavoratori individuati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

c) eventuali ulteriori collaboratori dell'**Assicurato** in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D. Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;

d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'**Assicurato** si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali;

f) soci e collaboratori familiari.

PRODOTTO

Il prodotto indicato nella Scheda di Polizza o i prodotti oggetto dell'**Attività** indicata nella Scheda di Polizza.

RETE INFORMATICA

Un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete di scambiare dati.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- a) Una citazione in giudizio (civile, amministrativo e/o penale) o altre domande giudiziali dirette, riconvenzionali o di chiamata in garanzia; oppure
- b) una contestazione scritta e finalizzata ad ottenere un risarcimento di danni.

RITIRO

- a) L'invito rivolto dal produttore di veicoli a motore al proprietario o al possessore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, usufruisca del veicolo, perché portino il veicolo stesso allo stabilimento di produzione, ad un'officina autorizzata o ad un'altra officina per verificare un difetto concretamente indicato ed eliminare tale difetto se constatato;
- b) l'avviso (non indirizzato direttamente al proprietario o al possessore del veicolo a motore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, ne usufruisca) a venditori, ad officine autorizzate o ad altre officine perché verifichino la presenza del difetto indicato e lo eliminino se constatato.

SINISTRO

A seconda della Sezione applicabile, il **Sinistro Ritiro Prodotti**, il **Sinistro RC Prodotti** o il **Sinistro RCT/O**.

SINISTRO IN SERIE

Più **Richieste di Risarcimento** dovute a uno stesso difetto anche se manifestatosi in più **Prodotti**.

SINISTRO RC PRODOTTI

La **Richiesta di Risarcimento** avanzata dal **Terzo** danneggiato (o dai suoi aventi causa) contro l'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**.

SINISTRO RCT/O

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SINISTRO RITIRO
PRODOTTI**

Con riferimento alla Sezione III - Ritiro Prodotti art. 17 e art. 18:

Il verificarsi dell'**Evento di Ritiro** o del **Ritiro**.

Con riferimento alla Sezione III - Ritiro Prodotti art. 19:

Il verificarsi del **Ritiro** e, relativamente alla "Clausola veicoli non consegnati", la comunicazione interna del fabbricante dei prodotti finiti che chiede all'**Assicurato** di verificare i prodotti dell'**Assicurato** e ogni altra comunicazione dell'**Assicurato** che attesti il verificarsi di tale fattispecie.

SISTEMA INFORMATICO

Qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, tecnologia informatica, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o gestito dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. Ciò include qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, output o archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati.

TERRITORI ESCLUSI

Russia, Ucraina o Bielorussia, o qualsiasi regione o territorio in cui tali paesi estendono o affermano la propria giurisdizione.

TERZO/I

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dal **Contraente**, **Assicurato** o **Assicurato Aggiuntivo**.

Con riferimento alla Sezione I RCT/O, non sono considerati **Terzi** ai fini della garanzia RCT:

- (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'**Assicurato** e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto (i).

Limitatamente alle lesioni corporali, non sono considerati **Terzi** i **Prestatori di Lavoro** quando subiscono lesioni corporali in occasione di lavoro o di servizio, per i quali si applica la sola copertura RCO di cui all'art. 2.

Si precisa che i **Prestatori di Lavoro** ed il legale rappresentante dell'**Assicurato** sono tuttavia considerati **Terzi** quando fruiscono in qualità di cliente delle prestazioni e dei servizi erogati dall'**Assicurato**.

Sezione I – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Questa sezione disciplina la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, le estensioni di garanzia sempre operanti e le estensioni opzionali. Le estensioni opzionali sono valide solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (“RCT”)

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, sino al raggiungimento del **Massimale** indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a **Terzi** per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nel **Periodo di Assicurazione** in relazione all'**Attività**.

La copertura comprende altresì i danni a **Terzi** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti ad un **Sinistro** occorso nel **Periodo di Assicurazione** indennizzabile ai sensi di questa sezione e comunque entro il sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al **Contraente** e/o all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere secondo i termini di legge.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (“RCO”)

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, sino al raggiungimento del **Massimale** indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai **Prestatori di Lavoro**;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai **Prestatori di Lavoro** per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000,

durante l'esercizio dell'**Attività**.

La copertura vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del **Sinistro**.

La copertura è efficace alla condizione che, al momento del **Sinistro**, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'**Assicurato**, lo stesso

sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Estensione Malattie Professionali:

La garanzia RCO è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124 o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. Sono comunque escluse le conseguenze dirette o indirette della silicosi e della asbestosi.

La copertura vale per le malattie insorte nei due anni precedenti alla stipula dell'Assicurazione o successivamente al **Periodo di Retroattività** indicato nella Scheda di Polizza e manifestatesi per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**, entro e non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 24 mesi dalla fine del **Periodo di Assicurazione**.

La copertura delle malattie professionali non vale:

- a) per quei **Prestatori di Lavoro** per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008; o
 - ii. alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- d) per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- e) per i **Prestatori di Lavoro** per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato.

La copertura delle malattie professionali è prestata entro il **Massimale** RCO per persona, fino al raggiungimento del sottolimito indicato nella Scheda di Polizza. In nessun caso l'Assicuratore indennizzerà importi superiori alla somma indicata nella Scheda di Polizza per **Periodo di Assicurazione** e per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale, nonché per più danni verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**.

Art. 3 – Estensione territoriale della garanzia RCT e RCO

La garanzia RCT è valida per i danni verificatisi nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi i **Territori Esclusi** e quelli soggetti alla giurisdizione di USA e CANADA.

Limitatamente ai territori soggetti alla giurisdizione di USA e CANADA, la garanzia RCT è comunque valida per le seguenti attività:

- a) viaggi per trattative di affari;
- b) partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni.

La garanzia RCO è operante nel mondo intero con esclusione dei **Prestatori di Lavoro** residenti nei **Territori Esclusi** e in quelli soggetti alla giurisdizione di USA e CANADA.

Art. 4 – Esclusioni applicabili alla garanzia RCT

La copertura RCT non opera in relazione a danni:

1. causati da opere ed installazioni dopo l'avvenuta consegna al committente da parte dell'**Assicurato**; causati da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo che gli stessi siano stati consegnati dall'**Assicurato**, salvo quanto stabilito dalla copertura "Postuma da lavori eseguiti";
2. ricollegabili ai rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e la navigazione di natanti per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione (RCA), nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione o impiego di qualsiasi aeromobile. Sono, altresì, esclusi i danni causati dalla circolazione di veicoli non omologati, salvo il caso in cui tali veicoli possano, sulla base della legge applicabile, circolare su aree private e limitatamente ai danni così causati;
3. da furto;
4. i danni a cose di **Terzi** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (incluso a fini di movimentare, sollevare, trasportare, caricare, scaricare), salvo quanto stabilito dalla copertura "Danni a immobili locati, cose in consegna e/o custodia, cose sollevate, caricate, trasportate, trainate";
5. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto stabilito dalla copertura "Inquinamento accidentale";
6. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
7. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

8. danni di natura sanzionatoria o punitivi (quali “punitive or exemplary damages”) di qualunque natura;
9. riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego di esplosivi;
10. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto stabilito dalla copertura “Opere e cose sulle quali si eseguono i lavori”;
11. causati a natanti e aeromobili, il loro contenuto e alle cose/persone sugli stessi trasportate durante operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni nonché i danni relativi alla sospensione/interruzione di attività svolta per mezzo di tali natanti e/o aeromobili;
12. derivanti da proprietà, lavori su e utilizzo di aeromobili in genere;
13. derivanti da proprietà e uso di natanti in genere;
14. causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo, ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
15. derivanti da campi elettromagnetici;
16. da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
17. consistenti in perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura (anche indiretti e/o conseguenti) causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
18. derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
19. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; derivanti da perdite finanziarie conseguenti a multe, penali, danni esemplari e punitivi;
20. derivanti da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non imposte dalla normativa applicabile;
21. danni causati entro 2 anni dalla consegna dei **Prodotti** venduti dall'**Assicurato**, fatto salvo quanto stabilito dalla copertura opzionale “RC Smercio”.

Art. 5 – Esclusioni applicabili alla garanzia RCO

La copertura RCO non opera in relazione a danni:

1. causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo, ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, campi elettromagnetici o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto nonché da campi elettromagnetici;

2. derivanti da trasformazione o assestamento energetico del nucleo dell'atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici), o da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive, salvo quanto stabilito dalla copertura opzionale "Inquinamento accidentale";
3. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
4. consistenti in perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura (anche indiretti e/o conseguenti) causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 6 – Estensioni di Copertura RCT sempre operanti

Il presente articolo contiene tutte le estensioni di copertura applicabili alla garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Le seguenti garanzie sono prestate entro il **Massimale** RCT, fino al sottolimito specificamente indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia e sono soggette all'applicazione della **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza (o, se non espressamente indicata, della **Franchigia** applicabile alla Sezione RCT).

Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle specifiche esclusioni eventualmente riportate in ogni articolo, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4.

Art. 6.1 – Esempi di responsabilità coperte

Alcuni esempi di responsabilità civile dell'**Assicurato** coperte dall'assicurazione sono la responsabilità derivante:

- a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo (compresa la locazione e il leasing o l'assegnazione) di terreni, beni immobili, laboratori e simili, e dei relativi impianti e delle piante e coltivazioni in essi contenuti; i beni immobili possono anche essere adibiti ad uso:
 - i) di civile abitazione, foresteria e/o rurale;
 - ii) commerciale, industriale e/o deposito di beni e merci trattenute in conto deposito o per lavorazioni per conto di terzo da parte di terzi in forza di un contratto di affitto o comodato sottoscritto con l'**Assicurato**.

L'assicurazione opera altresì per la responsabilità civile dell'**Assicurato** per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di beni immobili, strade e di piazzali o terreni nonché la responsabilità civile dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione e/o demolizione dei beni immobili. La garanzia è operante anche in relazione alla responsabilità civile dei **Terzi** utilizzatori dei beni immobili di cui al presente paragrafo a);

- b) dall'organizzazione di gite aziendali e da attività ricreative varie accessorie all'**Attività**, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
- c) da partecipazione e/o organizzazione di attività/eventi sociali congressi/manifestazioni/fiere/mostre/simposi nonché gare e simili connessi interamente o parzialmente all'**Attività** (comprese le attività sportive) anche fuori dai locali dell'**Assicurato**, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro (anche qualora tale attività sia stata appaltata a terzi), con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti limitatamente alla loro responsabilità derivante dalla partecipazione dell'**Assicurato** all'evento. La presente copertura opera in eccesso ad eventuali altre coperture stipulate in proprio da tali enti;
- d) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- e) da proprietà, utilizzo, gestione, manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari;
- f) da servizi ambulatoriali offerti dall'**Assicurato** ai **Prestatori di Lavoro**; è compresa la responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio ambulatoriale limitatamente all'attività prestata dagli stessi su incarico dell'**Assicurato** in favore dei **Prestatori di Lavoro**;
- g) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, visite all'azienda, prove e dimostrazioni presso terzi, o anche all'interno dell'azienda, di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere; operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- h) per danni causati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo e su incarico dell'**Assicurato**, prestano la propria opera a favore e per conto dell'**Assicurato**;
- i) dalla gestione di mense aziendali, bar e simili, ivi inclusa la preparazione/somministrazione commercio di cibi e/o bevande anche alcoliche, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici. La presente assicurazione copre altresì la responsabilità civile dei gestori delle mense, bar e simili dell'**Assicurato**, indipendentemente dagli accordi commerciali stipulati tra il gestore terzo e l'**Assicurato**. La presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si prende atto che alla mensa aziendale possono accedere anche persone terze all'**Assicurato**;
- j) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/6/1984, N. 222 e successive modifiche;
- k) da danni materiali subiti da **Prestatori di Lavoro**;
- l) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei **Prestatori di Lavoro**, convogli ferroviari, sotto carico, scarico ed in sosta;

- m) dalla proprietà e utilizzo di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico, ferma l'esclusione di cui all'art. 4, punto 2;
- n) da servizi di sorveglianza incaricata dall'**Assicurato**, anche qualora la stessa sia armata o utilizzi cani addestrati a tal fine;
- o) per danni causati dalla circolazione o dall'utilizzo di mezzi non soggetti all'obbligo della copertura RCA in Italia così come disposto dalla normativa vigente;
- p) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- q) dalla caduta di neve da beni immobili e piante;
- r) dall'utilizzo di binari e raccordi ferroviari;
- s) da non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e di contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e i contenitori);
- t) da danni causati a beni di **Terzi** nell'ambito dell'esercizio dell'**Attività**;
- u) da un precedente possesso dell'**Assicurato** di terreni o beni immobili, a condizione che il possesso tale terreno o bene immobile sia terminato nel **Periodo di Assicurazione**;
- v) dall'attività di servizio antincendio prestata dai **Prestatori di Lavoro**, ivi inclusa l'assistenza e le esercitazioni svolte fuori dai locali dell'**Assicurato**;
- z) dalla gestione e manutenzione di locali utilizzati per interventi di primo soccorso nonché l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e materiali specifici da parte di personale medico dipendente dell'**Assicurato** o di medici esterni ma incaricati dall'**Assicurato** per le attività mediche pertinenti all'**Attività** dell'**Assicurato**. L'attività degli operatori sanitari sopra menzionati è coperta dalla presente **Polizza** esclusivamente nella misura in cui l'**Assicurato** sia obbligato contrattualmente o per legge a garantire la copertura assicurativa di tali operatori sanitari, a condizione che tali responsabilità non siano già oggetto di altra assicurazione (nel cui caso questa **Polizza** opererà a secondo rischio).

Art. 6.2 – Responsabilità Civile personale dei Prestatori di Lavoro

La garanzia RCT di cui all'art. 1 vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i **Prestatori di Lavoro**, mentre operano per conto dell'**Assicurato**. Ai fini della presente garanzia i **Prestatori di Lavoro** sono considerati **Terzi** fra loro.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.3 – CRAL aziendali

La garanzia RCT di cui all'art. 1 vale anche per CRAL aziendali e da attività sportive accessorie all'**Attività** gestite dall'**Assicurato** e dai suoi **Prestatori di Lavoro**.

Art. 6.4 – Danni a immobili locati, beni in consegna e/o custodia, cose sollevate, caricate, scaricate, trasportate, trainate

L'assicurazione copre, sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza:

- 1) i danni subiti dai beni immobili che l'**Assicurato** conduca in locazione commerciale in forza di contratto regolarmente registrato, a condizione che tali immobili siano utilizzati dall'**Assicurato** per lo svolgimento dell'**Attività**;
- 2) i danni subiti dai beni che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o fine, anche durante il loro impiego, con esclusione dei danni conseguenti al furto e dei danni subiti da cose oggetto di lavorazione.
Sono esclusi i danni agli immobili, fatto salvo:
 - a) che gli stessi siano in uso temporaneo all'**Assicurato**, anche in assenza di custodia e anche se dovuti a fatti delle persone che a qualsiasi titolo partecipano ad un evento nell'ambito della partecipazione e/o organizzazione di congressi, manifestazioni, fiere, mostre, convegni, simposi, gare e simili;
 - b) per i lavori presso **Terzi** nel caso in cui l'immobile o parte di esso costituisca luogo di svolgimento dei lavori stessi. Sono sempre comunque esclusi i danni a beni mobili utilizzati e/o detenuti a titolo di locazione o locazione finanziaria:
- 3) i danni subiti dalle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o trainate sia all'interno che all'esterno dei locali dell'**Assicurato**. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di **Terzi** trasportate all'esterno delle aree utilizzate dall'**Assicurato** per lo svolgimento della propria **Attività**.

Art. 6.5 – Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 4, punto 5, l'assicurazione RCT viene estesa ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'aria, acqua, suolo e sottosuolo conseguente all'improvviso verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze che abbia origine da un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione in cui l'**Assicurato** svolge l'**Attività**, oppure in altra ubicazione ove l'**Assicurato** si trovi a svolgere l'**Attività** presso **Terzi**.

Relativamente alla presente copertura l'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dall'**Assicurato** per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**, così come previsto dall'art. 1914 c.c., con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne avviso all'**Assicuratore**. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Sono esclusi i danni da Inquinamento verificatisi nei **Territori Esclusi** o in quelli soggetti alla giurisdizione di USA e Canada.

Art. 6.6 – R. C. Incendio

L'assicurazione copre i danni a cose di **Terzi** derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'**Assicurato** o dagli stessi detenute. Qualora l'**Assicurato** abbia in corso una polizza incendio estesa al Ricorso Terzi per gli eventi coperti dal presente articolo, la presente garanzia opererà in eccedenza a tale garanzia e comunque entro il limite e nell'ambito del **Massimale RCT** indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 6.7 – Committenza auto

A parziale deroga dell'art. 4, punto 2, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per i danni causati a terzi dai **Prestatori di Lavoro** muniti di idonea patente di guida che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, automezzi, motocicli, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'**Assicurato** stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati **Terzi** il conducente dell'autoveicolo nonché il suo coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Per questa garanzia l'**Assicurato** rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'Art. 1916 C.C. verso i **Prestatori di Lavoro**.

Art. 6.8 – Affidamento auto

Premesso che l'**Assicurato** può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri **Prestatori di Lavoro**, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione copre anche la responsabilità civile l'**Assicurato** derivante dai danni subiti dal conducente delle autovetture sopra menzionate a causa di difetti di manutenzione di cui l'**Assicurato** fosse ritenuto responsabile.

Art. 6.9 – Acquisizione di nuove aziende

Nel caso in cui l'**Assicurato** acquisisca il controllo di società che svolgano un'attività analoga all'**Attività** tramite l'acquisizione di una quota pari ad almeno il 50% del capitale sociale, l'assicurazione potrà essere estesa a tali società per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione della società purché non oltre la scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso. È comunque obbligo dell'**Assicurato** comunicare prima della data di acquisizione la volontà di includere in garanzia le società suindicate.

Prima della cessazione della presente estensione (valida esclusivamente in relazione ai 120 giorni successivi all'acquisizione purché non oltre la scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso), l'**Assicurato** dovrà comunicare all'**Assicuratore** gli elementi variabili e qualsiasi dato necessario per la regolazione del **Premio** relativo alla presente estensione di copertura e per la sottoscrizione del rischio da parte dell'**Assicuratore**.

Trascorso il periodo massimo di 120 giorni, la copertura assicurativa cesserà automaticamente e la sua eventuale prosecuzione richiederà specifico accordo con l'**Assicuratore**.

Qualora fossero già in vigore coperture assicurative delle società oggetto di acquisizione, la presente Polizza opererà a secondo rischio e/o ad integrazione delle condizioni in essa contenute (secondo lo schema "DIC, Difference in conditions").

Art. 6.10 – Comodato / Leasing / Locazione

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** relativamente a beni di sua proprietà concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che l'**Assicurato** può utilizzare beni immobili e beni mobili di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è altresì estesa alla responsabilità civile dell'**Assicurato** che abbia contrattualmente convenuto di accollarsi il debito derivante dalla responsabilità civile verso terzi del proprietario dei fabbricati e dei beni medesimi.

Qualora nel contratto di locazione finanziaria sia espressamente richiesto, si conviene che la società di leasing sarà considerata quale **Assicurato Aggiunto** nei limiti della sua responsabilità civile verso terzi derivante dalla sua qualifica di proprietaria del bene locato all'**Assicurato**.

Art. 6.11 – Opere e cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'art. 4, punto 10, l'assicurazione copre anche i danni causati dall'**Assicurato** alle opere in costruzione ed alle cose di **Terzi** sulle quali si eseguono i lavori. Si precisa che sono esclusi i danni causati alle cose che costituiscono strumento di lavorazione o necessari per l'esecuzione dei lavori. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 6.12 – Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 4, punto 3, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni da furto dei quali debba rispondere ai sensi di legge causati a **Terzi** ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato** stesso.

La copertura è prestata limitatamente alla quota di responsabilità dell'**Assicurato**. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 6.13 – Segnaletica mancante insufficiente

L'assicurazione copre anche i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art. 6.14 – Postuma da lavoro eseguito

A parziale deroga dell'art. 4, punto 1, l'assicurazione copre anche per i danni - verificatisi dopo la consegna di macchine, impianti, cose e/o fabbricati di proprietà di **Terzi** – derivanti dall'errata o difettosa installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione eseguita dall'**Assicurato**, o da **Terzi** da essi incaricati, su tali macchine, impianti e cose e/o fabbricati, con esclusione dei danni causati alla porzione di bene oggetto dell'installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione.

Tale estensione ha validità per un periodo massimo di 24 mesi dal termine del lavoro, installazione, manutenzione o riparazione ed opera, a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il **Periodo di Assicurazione**. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Questa estensione non trova applicazione in caso venga azionata ed operi la copertura di cui all'Estensione "Postuma da Installazione – Sezione RC Prodotti" di cui all'art. 15.3.

Art. 6.15 – Responsabilità Civile Incrociata, Appalto, Subappalto

Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'**Attività** svolta dall'**Assicurato**, si conviene che:

- a) sono copresi i danni corporali (escluse le malattie professionali) causati a **Terzi** da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- b) l'**Assicurato** e i relativi **Prestatori di Lavoro** e dette imprese/persone e i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali ed entro il **Massimale** relativo alla copertura RCO indicato nella Scheda di Polizza.

Resta inteso che l' **Assicuratore** eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore e/o subappaltatore e che la presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate da tali appaltatori e subappaltatori per i medesimi rischi, se operanti.

Qualora il parametro assunto a base per il calcolo del **Premio** (individuato nella Scheda di Polizza) fosse l'ammontare delle retribuzioni, l'**Assicurato** dovrà comunicare anche l'ammontare delle retribuzioni erogate a dette imprese e/o persone. Qualora il parametro fosse il fatturato dell'impresa incaricata, l'**Assicurato** dovrà comunicare anche il fatturato relativo a tali prestazioni. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 6.16 – Lavori di scavo e reinterro

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni derivanti da lavori di scavo; la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse.

L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 6.17 – Trattamento dei dati personali (Normativa Privacy)

L'assicurazione copre anche i danni patrimoniali causati a **Terzi** derivanti dalla violazione non intenzionale degli obblighi previsti dalla legge sul trattamento dei dati personali verificatosi per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679), purché il trattamento dei dati personali da parte dell'**Assicurato** sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'**Attività**.

Relativamente alla presente copertura l'assicurazione non vale per:

- a) il trattamento di dati personali avente finalità commerciali;
- b) la diffusione e il trasferimento di dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- c) il trattamento di dati personali avente finalità strumentali al rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, dell'**Assicurato** con un persona fisica;
- d) multe, ammende e in genere sanzioni economiche inflitte direttamente all'**Assicurato** o alle persone fisiche o giuridiche del cui operato l'**Assicurato** debba rispondere.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno **Scoperto** del 10% con il minimo di € 1.000 e fino a un **Massimale** di € 50.000 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione**.

Art. 6.18 – Società Cooperative

Qualora l'**Assicurato** sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie RCT ed RCO, i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai **Prestatori di Lavoro**.

Art. 6.19 – Cedimento, franamento e subsidenza di terreno, condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni derivanti da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, condutture e impianti sotterranei. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 7. Estensioni di Copertura RCT Opzionali – Valide solo se indicate come operanti nella Scheda di Polizza

Il presente articolo contiene tutte le estensioni di copertura alla garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi che il **Contraente** può concordare con l'**Assicuratore** alla stipula del contratto o al suo rinnovo.

Le seguenti garanzie sono prestate entro il **Massimale** RCT, fino al sottolimito specificamente indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia e sono soggette all'applicazione della **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza (o, se non espressamente indicata, della **Franchigia** applicabile alla Sezione RCT).

Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle specifiche esclusioni eventualmente riportate in ogni articolo, anche le esclusioni generali di cui all'art. 4.

Art. 7.1 – Validità territoriale USA e Canada

A parziale deroga dell'art. 3, la garanzia RCT/RCO vale anche per i danni verificatisi in USA e Canada, ai seguenti termini e condizioni:

1) Esclusione di danni di natura punitiva o esemplare

Relativamente all'estensione USA e Canada, l'assicurazione non copre alcun risarcimento o danno di natura punitiva o esemplare, sia in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, che in qualsiasi altra forma.

2) Esclusione dei danni da inquinamento, contaminazione, infiltrazione di sostanze contaminanti

Relativamente all'estensione USA e Canada, l'assicurazione non opera per **Richieste di Risarcimento** relative a:

- a) danni alla persona, lesioni personali, perdite di beni o danni a beni o inutilizzabilità di beni direttamente derivanti da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione;
- b) costo di rimozione e di bonifica delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti.

3) Limite di indennizzo comprensivo di costi e spese

Relativamente all'estensione USA e Canada, il **Massimale** indicato nella Scheda di Polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo **Sinistro**, intendendosi compresi nella definizione di "**Sinistro**" le somme pagate a titolo di risarcimenti dovuti a **Terzi**, le spese sostenute dall'attore, gli onorari e le spese legali relative al **Sinistro** (fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, III comma, c.c.).

Art. 7.2 – Fonti radioattive

- 1) A parziale deroga dell'art. 4, punto 6, e dell'art. 5, punto 2, l'assicurazione copre anche i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti e di sostanze radioattive.
- 2) L'assicurazione è efficace a condizione che l'**Attività dell'Assicurato** sia posta in essere in conformità alle norme vigenti ed applicabili e alle indicazioni della competente Autorità. L'**Assicurato** si impegna ad osservare le norme e le indicazioni successivamente emanate nonché ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'utilizzo di fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.
- 3) L'**Assicurato** garantisce all'**Assicuratore** la facoltà di ispezione e verifica del rischio, senza che tale facoltà influisca in alcun modo sugli impegni ed obblighi assunti dall'**Assicurato** in forza della presente estensione.

- 4) La garanzia vale per i danni causati durante il **Periodo di Assicurazione**, a condizione che si manifestino e siano denunciati all'Assicuratore entro un anno dalla data di scadenza della Polizza. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 7.3 – Esplosivi

A deroga dell'art. 4, punto 9, e dell'art. 5, punto 3, l'assicurazione copre anche i danni derivanti dalla proprietà, detenzione o impiego di materiale esplosivo.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati a Terzi entro un raggio di 200 metri dall'epicentro dell'esplosione. L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza

Art. 7.4 – RC Smercio e RC Smercio generi alimentari

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati, entro 2 anni dalla consegna e comunque durante il Periodo di Assicurazione, dai **Prodotti** somministrati o venduti dal **Contraente/Assicurato**. Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei Prodotti stessi.

L'assicurazione copre inoltre anche la responsabilità per i danni causati, entro 1 anno dalla consegna e comunque durante il Periodo di Assicurazione, dai generi alimentari somministrati o venduti. Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del **Prodotto**.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Dalla presente copertura sono inoltre esclusi i danni derivanti da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato e da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

Il Massimale RCT indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci o Prodotti non in conformità a norme o regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Art. 7.5 – Danni Patrimoniali Puri

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1 e all'art. 2, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali Puri, come sotto definiti, causati a **Terzi**, per i quali sia pervenuta all'Assicurato una **Richiesta di Risarcimento** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** e che derivano dall'esercizio dell'**Attività**, compresi i danni che si manifestassero e vengano denunciati entro il periodo di validità della garanzia "Postuma da lavori eseguiti".

Per “Danni Patrimoniali Puri” s’intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o a cose o che siano conseguenza di danni non indennizzabili sulla base della presente assicurazione, ma che comunque l’**Assicurato** sia tenuto a risarcire a **Terzi**, ivi inclusi i fornitori o clienti.

La presente copertura opera nei limiti e con la applicazione delle **Franchigie** o **Scoperti** indicati nella Scheda di Polizza.

1) **Esclusioni:**

La presente copertura non opera in caso di danni:

- a) relativi a ritardata o mancata consegna di beni e/o servizi da parte dell’**Assicurato**; questa esclusione, tuttavia, non trova applicazione qualora tali danni siano conseguenza di un evento fortuito, improvviso e non dipendente dalla volontà dell’**Assicurato**;
- b) connessi al mancato utilizzo di mezzi di trasporto (ad esempio durante le seguenti operazioni: controstallie per le navi, grounding per gli aerei, etc.);
- c) risultanti da attività connesse a: operazioni finanziarie; gestione del credito; contratti di assicurazione; casse pensioni e di previdenza per il personale; gestione di beni immobiliari; contratti di leasing o contratti analoghi; il pagamento e l’incasso di denaro; tenuta di cassa, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché la distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- d) derivanti dall’attività di membri della direzione di imprese di **Terzi** o di amministratore di imprese di **Terzi**;
- e) imputabili alla responsabilità civile derivante dall’esercizio di funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors’ and Officers’ Liability);
- f) derivanti da operazioni di ritiro dal mercato di **Prodotti**;
- g) conseguenti a pareri, attività di consulenza e/o servizi prestati in materia informatica, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- h) per risarcimenti di natura sanzionatoria o esemplare in genere, quali ad esempio i “punitive or exemplary damages”;
- i) causati da un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** (RC Incrociata);
- j) consistenti in penali contrattuali.

2) **Validità Temporale (assicurazione in forma Claims Made):**

La copertura vale per tutte le **Richieste di Risarcimento** presentate all’**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** purché relative ad atti o fatti commessi durante il medesimo periodo o il **Periodo di Retroattività**.

3) **Validità Territoriale:**

L'assicurazione opera in relazione a Danni Patrimoniali Puri verificatisi nel Mondo Intero con esclusione dei Territori Esclusi e dei territori soggetti alla giurisdizione di USA e Canada.

Art 7.6 – Consorzi e Joint-Ventures

Premesso che l'**Assicurato** può partecipare, insieme ad altre imprese, a consorzi e joint-ventures per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione opera anche, su richiesta del **Contraente** e previo pagamento del relativo sovrappremio, in relazione alla responsabilità civile di tali consorzi o joint-ventures, limitatamente alla quota interna di responsabilità solidale a carico dell'**Assicurato**.

La copertura è comunque condizionata al fatto che, entro tre mesi dall'acquisto della partecipazione nel consorzio o joint-venture, l'Assicurato comunichi all'**Assicuratore** l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale dell'**Assicurato**, ai fini del calcolo del sovrappremio dovuto.

Qualora il consorzio o joint-venture sia coperto da una polizza di responsabilità civile, la presente assicurazione opera a secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del consorzio o joint ventures, la presente assicurazione opererà a primo rischio.

Sezione II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Questa sezione disciplina la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile prodotti, le estensioni di garanzia sempre operanti e le estensioni opzionali. Le estensioni opzionali sono valide solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza.

ATTENZIONE – ASSICURAZIONE IN FORMA CLAIMS MADE

Qualora non venga specificato diversamente nella Scheda di Polizza, tutte le coperture di cui alla presente Sezione, ivi incluse le estensioni sempre operanti e le estensioni opzionali, sono prestate su base “Claims made”, come specificato all'art. 9.

Art. 8. Oggetto dell'Assicurazione (“RCP”)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino al raggiungimento del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a **Terzi** da difetto dei **Prodotti** dallo stesso fabbricati o fabbricati da terzi e comunque commercializzati, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro consegna a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per morte, per lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento a cose.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti ad un Sinistro RC Prodotti occorso nel Periodo di Assicurazione indennizzabile ai sensi di questa sezione e comunque entro il sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura è valida anche qualora i **Prodotti** siano dati in comodato d'uso, anche gratuito, leasing e locazione, esclusa comunque l'errata utilizzazione dei Prodotti stessi, salvo che tale errata utilizzazione sia riconducibile a responsabilità dell'Assicurato, nel qual caso la copertura è valida.

La copertura è valida altresì per la difettosità di imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale dei **Prodotti** e più in generale per quant'altro formi oggetto dell'Attività, comprese le promozioni e/o pubblicità dei **Prodotti** effettuate con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Art. 9. Inizio e termine dell'Assicurazione RCP (Claims Made) – Sinistri in serie

L'assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento presentate da Terzi all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Osservazione (ove applicabile e vigente) e denunciate all'Assicuratore entro lo stesso periodo, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da Prodotti venduti o consegnati o messi in circolazione dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività durante il Periodo di Assicurazione o, se concordato, durante il Periodo di Retroattività.

In caso di **Sinistro in serie**, la data della prima **Richiesta di Risarcimento** sarà considerata come la data di tutte le **Richieste di Risarcimento**, anche se presentate successivamente alla cessazione del **Periodo di Assicurazione**.

Art. 10. Esclusioni

Sono comunque esclusi dalla copertura RCP:

- a) le spese di sostituzione del **Prodotto** o di sue parti e componenti e le spese di riparazione o gli importi pari al prezzo/controllore del **Prodotto**, salvo non sia operante l'estensione "Rimpiazzo del Prodotto";
- b) le spese e gli oneri sostenuti dall'**Assicurato** per il ritiro dal mercato di **Prodotti** risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del **Sinistro**, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'**Assicuratore**;
- d) i danni derivanti da inosservanza di obblighi e/o responsabilità contrattuali volontariamente assunte dall'**Assicurato** senza il consenso dell'**Assicuratore** e non direttamente derivatigli dalla normativa applicabile;
- e) danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni che si siano verificati in connessione a trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto presente nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni di natura sanzionatoria o punitivi (quali "punitive or exemplary damages");
- i) i danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo, ingestione, inalazione, assorbimento o esposizione ad amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- j) consistenti in perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura (anche indiretti e/o conseguenti) causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono inoltre escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- k) i danni da organismi geneticamente modificati;
- l) i danni derivanti dalla responsabilità civile dei venditori dei **Prodotti** fabbricati dall'**Assicurato**, non riconducibili alla responsabilità del produttore;
- m) i danni patrimoniali puri derivanti da mancata rispondenza del **Prodotto** all'uso.

Art. 11. Limiti di Indennizzo

Il **Massimale** della sezione RCP indicato nella Scheda di Polizza si applica per **Sinistro** e in aggregato per **Periodo di Assicurazione**.

Si applicano, altresì, i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 12. Franchigia e Scoperto

L'assicurazione RCP è soggetta alla **Franchigia** o **Scoperto** indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 13. Estensione territoriale

La copertura RCP vale per i **Prodotti** consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni verificatisi in tutto il mondo, con esclusione dei **Territori Esclusi** e dei territori soggetti alla giurisdizione di USA e Canada.

Art. 14. Precisazione Prodotti Finiti

Si precisa che l'assicurazione, in relazione all'**Attività** svolta, comprende i danni che i **Prodotti**, quali componenti fisicamente inscindibili o scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito, ma non qualsiasi altro danno patrimoniale o danno a cose o persone causato da tali **Prodotti**.

L'**Assicuratore** riconosce la qualifica di produttore all'**Assicurato** per tutti i **Prodotti**, anche se gli stessi non vengono fabbricati e/o lavorati dall'**Assicurato** ma solo commercializzati con marchio proprio o su licenza. Pertanto, per qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** per prodotti difettosi presentata all'**Assicurato** per prodotti commercializzati ma non fabbricati e/o lavorati, l'**Assicurato** verrà considerato quale produttore ai fini di **Polizza**, sebbene lo stesso rivesta la qualifica di mero "distributore" ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e/o integrazioni o ai sensi di altre norme equipollenti, ovunque vigenti nel mondo.

L'assicurazione copre, sino al raggiungimento dei sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 15. Estensioni di Copertura RCP Sempre Operanti

Il presente articolo contiene tutte le estensioni di copertura applicabili alla garanzia di Responsabilità Civile Prodotti.

Le seguenti garanzie sono prestate entro il **Massimale** RCP, fino al sottolimito specificamente indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia e sono soggette all'applicazione della **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza (o, se non espressamente indicata, della **Franchigia** applicabile alla Sezione RCP).

Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle specifiche esclusioni eventualmente riportate in ogni articolo, anche le esclusioni generali di cui all'art. 10.

Art 15.1 — Prodotti promozionali

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 14 sopra, l'**Assicuratore** riconosce la qualifica di produttore all'**Assicurato** anche per tutti gli oggetti promozionali realizzati nell'ambito dell'**Attività**.

Art 15.2 — Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 10, lett. g), l'assicurazione copre anche i danni causati a **Terzi** per morte, lesione personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso o accidentale.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nella Scheda di Polizza.

Sono esclusi i danni verificatisi nei **Territori Esclusi** e in quelli soggetti alla giurisdizione di USA e Canada.

Art 15.3 — Postuma da installazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 9, l'assicurazione copre anche i danni imputabili all'**Assicurato** nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei **Prodotti** indicati nella Scheda di Polizza, purché i danni si siano verificati entro e non oltre 24 mesi dal termine dei lavori e la **Richiesta di Risarcimento** sia presentata all'**Assicurato** per la prima volta nel **Periodo di Assicurazione** e non oltre 24 mesi dal termine dei lavori, a condizione che il **Sinistro** sia notificato all'**Assicuratore** nel medesimo termine.

La presente copertura è prestata nei limiti del **Massimale** con l'applicazione dello **Scoperto** indicato nella Scheda di Polizza.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti ad un **Sinistro** indennizzabile secondo i termini del presente articolo.

La presente copertura non opera per i danni avvenuti nei **Territori Esclusi** e in quelli soggetti alla giurisdizione USA e CANADA.

Art 15.4 — Costi di consulenza in gestione della crisi

Qualora sia operante la Sezione III "Ritiro Prodotti", l'assicurazione prestata dalla presente Sezione copre anche le spese straordinarie, necessarie, documentate e di importo ragionevole, sostenute

dall'**Assicurato** per avvalersi dei servizi di una società di consulenza specializzata nel fronteggiare un evento garantito, la cui assistenza sia ritenuta opportuna per rendere più efficace ed efficiente il ritiro dei **Prodotti**.

Questa garanzia è prestata nei limiti del **Massimale** previsto nella Scheda di Polizza per la garanzia "Ritiro Prodotti", sino al raggiungimento del 10% dell'**indennizzo** pagabile a termini di **Polizza** e comunque con il massimo di 50.000,00 euro per ogni **Sinistro** o per ogni **Sinistro in serie**.

La presente garanzia non opera relativamente a qualsiasi costo, spesa o altro importo, direttamente o indirettamente e indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca in modo simultaneo o in qualsiasi sequenza dovuta a, che abbia avuto origine da, sia causata da, derivi da, contribuisca a, risulti da, o sia altrimenti collegata a una malattia trasmissibile o alla paura o alla minaccia (reale o percepita) di una **Malattia Trasmissibile**.

Art. 16. Estensioni di Copertura RCP Opzionali - Valide solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza

Il presente articolo contiene tutte le estensioni di copertura alla garanzia di Responsabilità Civile Prodotti che il **Contraente** può concordare con l'**Assicuratore** alla stipula del contratto o al suo rinnovo.

Le seguenti garanzie sono prestate entro il **Massimale** RCP, fino al sottolimito specificamente indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia e sono soggette all'applicazione della **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza (o, se non espressamente indicata, della **Franchigia** applicabile alla Sezione RCP).

Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle specifiche esclusioni eventualmente riportate in ogni articolo, anche le esclusioni generali di cui all'art. 10.

Qualora non venga specificato diversamente nella Scheda di Polizza, le seguenti coperture operano in forma "Claims made" (cfr. Art. 9).

Art 16.1 — Validità territoriale USA e Canada

A parziale deroga dell'art. 13, l'assicurazione vale anche per i **Prodotti** consegnati in USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi con esclusione dei **Territori Esclusi**, anche se la consegna venga effettuata all'insaputa dell'**Assicurato** (esportazioni indirette, esportazioni occulte), a condizione però che i **Prodotti** siano stati originariamente fabbricati dall'**Assicurato** per il mercato USA e Canada e siano conformi alla normativa ivi vigenti.

In caso di **Sinistro in Serie**, la data della prima **Richiesta di Risarcimento** sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Relativamente alla presente estensione, si applicano inoltre i termini e le condizioni che seguono:

1) Esclusione dei danni di natura punitiva o esemplare

L'assicurazione non opera per risarcimenti o danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma.

2) Esclusione dei danni da inquinamento, contaminazione, infiltrazione di sostanze contaminanti:

L'assicurazione non opera per Richieste di Risarcimento a seguito di:

- a) danni alla persona, lesioni personali, perdite di beni o danni a beni o inutilizzabilità di beni direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione;
- b) richieste di rimborso per il costo di rimozione e di bonifica delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti.

3) Limite di indennizzo comprensivo di costi e spese:

Il **Massimale** indicato nella Scheda di Polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo **Sinistro**, intendendosi compresi nella definizione di “**Sinistro**” le somme pagate a titolo di risarcimento, le spese sostenute dall'attore, gli onorari e spese legali relative al **Sinistro** (fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, III comma, c.c.).

Art 16.2 — Responsabilità Civile in relazione a Danni Patrimoniali Puri

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 8 e all'art. 10, lettera m), l'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per Danni Patrimoniali Puri causati a **Terzi** e che trovano origine nell'**Attività** svolta dall'**Assicurato**.

La presente copertura opera anche per i danni causati da non conformità, mancata rispondenza (anche alle specifiche indicate dal Cliente) o inidoneità dei **Prodotti** dell'**Assicurato** a svolgere le funzioni cui sono destinati, da qualunque causa originati, ancorchè il **Prodotto** non sia di per sé difettoso.

1) Esclusioni:

In aggiunta alle Esclusioni di cui all'art. 10, la presente estensione non opera in caso di Danni Patrimoniali Puri:

- a) derivanti dal mancato incasso di crediti e/o preventivi;
- b) conseguenti a prestazione/rendimento assente o carente (c.d. “lack of performance”) del Prodotto; derivanti dalla non conformità /la non idoneità all'uso o la mancanza di prestazione/rendimento (performance) dei beni:
 - 1. fabbricati o lavorati da (o con) i Prodotti assicurati o
 - 2. nei quali i Prodotti assicurati (o i beni fabbricati o lavorati da o con essi) sono stati incorporati;
- c) relativi a ritardata o mancata consegna dei Prodotti; questa esclusione, tuttavia, non trova applicazione qualora tali danni siano conseguenza di un evento fortuito, improvviso e non dipendente dalla volontà dell'**Assicurato**;

- d) connessi al mancato utilizzo di mezzi di trasporto (ad esempio durante le seguenti operazioni: controstallie per le navi, grounding per gli aerei, etc.);
- e) dovuti alla violazione di brevetti, di altri diritti della proprietà industriale o del diritto d'autore;
- f) risultanti da attività connesse ad operazioni finanziarie, gestione del credito o di assicurazione, casse pensioni, previdenza dei dipendenti, gestione di beni immobiliari, contratti di leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di cassa, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- g) derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
- h) imputabili alla responsabilità civile derivante dall'esercizio di funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco o di altre cariche societarie (Directors' and Officers' Liability);
- i) conseguenti a pareri, consulenza e/o servizi prestati in materia e nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- j) danni di natura sanzionatoria o punitivi (quali ad esempio i "punitive or exemplary damages");
- k) causati da un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** (RC Incrociata);
- l) consistenti in penalità contrattuali;
- m) consistenti nelle perdite dirette dell'**Assicurato** e/o nel prezzo del **Prodotto**.

2) Validità Temporale

La presente copertura vale per tutte le **Richieste di Risarcimento** pervenute per la prima volta all'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione**, a condizione che gli eventi cui si riferiscono siano accaduti durante lo stesso periodo.

3) Validità Territoriale:

La presente copertura opera in relazione a Danni Patrimoniali Puri occorsi nel Mondo intero con esclusione dei **Territori Esclusi** e i territori soggetti alla giurisdizione USA e Canada.

4) Massimale e Franchigia/Scoperto:

La presente copertura viene prestata nei limiti del **Massimale** RCP per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione**, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito danni a cose, come indicato nella Scheda di Polizza, e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 16.3. - R.C. Del Venditore (Vendors' Liability)

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di tutti i venditori dei **Prodotti** fabbricati dall'**Assicurato**, presenti in qualunque Paese del Mondo, ma solo se espressamente e nominativamente indicati nella Scheda di Polizza e a condizione che tale responsabilità derivi esclusivamente dall'aver agito nella loro qualità di venditori o distributori.

1) **Esclusioni:**

La presente copertura non opera in caso di:

- a) danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia esorbitante quanto previsto dalla legge o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'**Assicurato**;
- b) danni a persone o cose derivanti da:
 - 1. qualsiasi intervento da parte del venditore, non autorizzato dall'**Assicurato**, che modifichi le condizioni del **Prodotto** o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle relative al normale uso;
 - 2. qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del **Prodotto** in condizioni di vendita;
 - 3. qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del **Prodotto**;
 - 4. prodotti che, dopo la distribuzione e/o vendita da parte dell'**Assicurato**, sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza, da parte o per il venditore;
- c) indipendentemente da quanto previsto al punto b) sopra, danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose che si verifichino nei locali del venditore.

La presente copertura non è, inoltre, operante in favore di persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato**, da cui il venditore abbia acquistato prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i **Prodotti** dell'**Assicurato**.

Art. 16.4. Rimpiazzo del Prodotto

In caso di **Sinistro** rientrante nella garanzia "Danni Patrimoniali Puri" di cui all'art. 16.2 o nella garanzia "Ritiro dei Prodotti non Automotive" di cui all'art. 17, l'assicurazione copre anche, in deroga all'esclusione dell'art. 17.3), le perdite subite dall'**Assicurato** per la riparazione o sostituzione dei propri **Prodotti**, compreso il loro costo di sostituzione.

La presente copertura estensione viene prestata entro il **Massimale** RCP e con la applicazione degli **Scoperti** e/o **Franchigie** indicate nella Scheda di Polizza.

SEZIONE III – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL RITIRO PRODOTTI

Questa sezione disciplina la copertura assicurativa relativa al ritiro dei prodotti, le estensioni di garanzia sempre operanti e le estensioni opzionali. Le estensioni opzionali sono valide solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza.

Art. 17 - Ritiro dei Prodotti non “Automotive”

1) Oggetto della garanzia:

L'**Assicuratore** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato** in seguito a un **Evento di Ritiro** le spese dallo stesso sostenute e/o causate a **Terzi**, compresi i clienti, per il ritiro dei **Prodotti** (inclusi i prodotti finiti di cui i **Prodotti** dell'**Assicurato** costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i **Prodotti** siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo.

Nel caso in cui il ritiro riguardi il prodotto finito di cui i **Prodotti** dell'**Assicurato** costituiscano una componente intermedia e/o accessoria, le spese di cui al paragrafo precedente ricomprendono anche, entro i limiti e fermo quanto indicato al punto 2 che segue, le somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per le spese sostenute dal produttore finale del prodotto finito per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti, dopo la loro messa in circolazione.

Alla presente garanzia si applicano lo Scoperto e/o Franchigia e il Massimale indicati nella Scheda di Polizza.

2) Condizioni di validità della garanzia:

La garanzia è operante unicamente qualora il ritiro si renda necessario al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) a seguito di provvedimenti e/o prescrizione da parte di Autorità Pubbliche; o
- b) in conseguenza di difetti riscontrati nei **Prodotti** che abbiano provocato lesioni e/o morte degli acquirenti e/o danneggiamenti a cose degli acquirenti e/o agli utilizzatori e/o ai soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti; o
- c) in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei **Prodotti** già distribuiti, tali che potrebbero ragionevolmente provocare lesioni e/o morte e/o danneggiamento a cose agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti; sempreché ciò sia conseguente a quanto previsto dalle condizioni di garanzia regolate dal presente contratto.

3) Spese rimborsabili:

Per spese rimborsabili si intendono unicamente:

- a) le spese di annuncio e comunicazioni pubbliche o individuali effettuate tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- b) le spese per individuare, rintracciare e selezionare i **Prodotti**/lotti di **Prodotto** difettosi;
- c) le spese di analisi del **Prodotto**, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei **Prodotti** e/o per la loro analisi e/o riparazione, le spese per l'imballaggio e il magazzinaggio dei **Prodotti**;
- e) le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'**Assicurato** e/o di terzi incaricati dall'**Assicurato** stesso di effettuare le operazioni di ritiro dei **Prodotti**;
- f) le spese per la distruzione dei **Prodotti**, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche o sia economicamente più conveniente rispetto al ritiro dei **Prodotti**;
- g) le spese per la riparazione dei **Prodotti** qualora la riparazione presso **Terzi** risulti economicamente vantaggiosa rispetto al pagamento delle spese necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono anche quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di compensi straordinari, nonché i costi straordinari per l'utilizzo temporaneo di personale o prestatori di lavoro.

4) Validità Temporale:

La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il **Periodo di Assicurazione** in relazione a **Prodotti** consegnati dopo la decorrenza del **Periodo di Assicurazione** o del **Periodo di retroattività** indicati nella Scheda di Polizza.

5) Validità Territoriale:

La garanzia opera in relazione alla consegna di **Prodotti** in tutto il mondo con esclusione dei **Territori Esclusi** e i territori soggetti alla giurisdizione USA e Canada.

6) Esclusioni:

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il prezzo del **Prodotto**, salvo non sia operante la garanzia "Rimpiazzo del **Prodotto**" di cui all'art. 16.4;
- b) le spese per il ritiro dei **Prodotti** a seguito della loro contaminazione dolosa (Tampering);
- c) le spese di mediazione, i premi di esportazione, gli oneri finanziari ed ogni altro esborso di natura commerciale;

- d) le spese per la modifica e/o revisione dei **Prodotti** difettosi ed i danni a **Terzi** qualsiasi natura causati dall'**Assicurato** e/o da terzi durante lo svolgimento delle operazioni per il ritiro e/o distruzione o riparazione dei **Prodotti** stessi;
- e) le spese di ritiro causate da o conseguenti a mancato rispetto di regolamenti e norme di legge in vigore, purché la causa non sia accidentale e/o involontaria; l'esclusione non si applica per i **Prodotti** immessi sul mercato prima di variazioni di precedenti norme o regolamenti;
- f) le spese di ritiro, salvo che non siano imposte dalla pubblica autorità, causate da o conseguenti a:
- i) difettosa manutenzione d
 - ii) urante l'utilizzo dei **Prodotti**;
 - iii) manomissione, urti danneggiamenti conseguenti ad operazioni di movimentazione e di trasporto, usura, negligenza e imperizia degli utilizzatori dei **Prodotti**;
 - iv) immissione nei circuiti di vendita, da parte di chicchessia, di **Prodotti** chiaramente difettosi.

Art. 18 - Ritiro diretto dei Prodotti componenti veicoli a motore (Automotive)

1) Oggetto della garanzia:

L'**Assicuratore** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato** a seguito di un **Evento di Ritiro** le spese dallo stesso sostenute per il ritiro dei **Prodotti** che siano componenti di veicoli a motore descritti in **Polizza** dopo che i **Prodotti** assicurati siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo.

Alla presente garanzia si applicano lo **Scoperto** e/o **Franchigia** e il **Massimale** indicati nella Scheda di Polizza.

2) Condizioni di validità della garanzia:

La garanzia è operante unicamente qualora il ritiro si renda necessario al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) a seguito di provvedimenti e/o prescrizione da parte di Autorità Pubbliche; o
- b) in conseguenza di difetti riscontrati nei **Prodotti** che abbiano provocato lesioni e/o morte degli acquirenti e/o danneggiamento a cose degli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri **Prodotti**; o
- c) in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei **Prodotti** già distribuiti, tali che potrebbero ragionevolmente provocare lesioni e/o morte e/o danneggiamento a cose agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri **Prodotti**; sempreché ciò sia conseguente a quanto previsto dalle condizioni di garanzia regolate dal presente contratto.

3) Spese rimborsabili:

Per spese rimborsabili si intendono unicamente:

- a) le spese di annuncio e comunicazioni pubbliche o individuali effettuate tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- b) le spese per individuare, rintracciare e selezionare i **Prodotti** o lotti di **Prodotto** difettosi;
- c) le spese di analisi del **Prodotto**, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei **Prodotti** e/o per la loro analisi e/o riparazione, le spese per l'imballaggio e il magazzinaggio dei **Prodotti**;
- e) le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze del dell'**Assicurato** e/o di terzi incaricati dall'**Assicurato** stesso di effettuare le operazioni di ritiro dei **Prodotti**;
- f) le spese per la distruzione dei **Prodotti**, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei **Prodotti**;
- g) le spese per la riparazione dei **Prodotti** qualora la riparazione presso **Terzi** risulti economicamente vantaggiosa rispetto al pagamento delle spese necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono anche quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di compensi straordinari, nonché i costi straordinari per l'utilizzo temporaneo di personale o prestatori di lavoro.

4) Validità Temporale:

La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il **Periodo di Assicurazione** relative a **Prodotti** consegnati dopo la decorrenza del **Periodo di Assicurazione** o del **Periodo di retroattività** indicati nella Scheda di Polizza.

5) Validità Territoriale:

La presente copertura opera in relazione alla consegna di **Prodotti** in tutto il mondo con esclusione dei **Territori Esclusi** e dei territori soggetti alla giurisdizione USA e Canada.

6) Esclusioni:

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) il prezzo del **Prodotto**;
- b) le spese di mediazione, i premi di esportazione, gli oneri finanziari ed ogni altro esborso di natura commerciale;
- c) le spese per la modifica e/o revisione dei **Prodotti** difettosi ed i danni a terzi di qualsiasi natura causati dall'**Assicurato** e/o da terzi durante lo svolgimento delle operazioni per il ritiro e/o distruzione o riparazione dei **Prodotti** stessi;

- d) le spese di ritiro causate da o conseguenti a mancato rispetto di regolamenti e norme di legge in vigore, purché la causa non sia accidentale e/o involontaria; l'esclusione non si applica per **Prodotti** immessi sul mercato prima di variazioni di precedenti norme o regolamenti;
- e) le spese di ritiro, salvo che non siano imposte dalla pubblica autorità, causate da o conseguenti a:
 - i) difettosa manutenzione durante l'utilizzo dei **Prodotti**;
 - ii) manomissione, urti danneggiamenti conseguenti ad operazioni di movimentazione e di trasporto, usura, negligenza e imperizia degli utilizzatori dei **Prodotti**;
 - iii) immissione nei circuiti di vendita, da parte di chicchessia, di **Prodotti** chiaramente difettosi.

Art. 19 - Ritiro indiretto di componenti di veicoli a motore (Automotive)

1) Oggetto della garanzia:

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore per il **Ritiro** (o richiamo dal mercato) degli stessi a causa di difetti dei **Prodotti** facenti parte, quali componenti, di tali veicoli, dopo la consegna a terzi, qualora:

- a) i veicoli abbiano causato un danno a **Terzi**, consistente in morte o lesioni personali, o danneggiamenti a cose diverse dai **Prodotti** descritti nella Scheda di Polizza; o
- b) in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei **Prodotti** già distribuiti, tali che potrebbero ragionevolmente provocare lesioni e/o morte e/o danneggiamento a cose dei fabbricanti, acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri **Prodotti**; o
- c) il **Ritiro** dei veicoli sia stato ordinato dall'Autorità competente qualora sia accertata la pericolosità degli stessi veicoli e sussista un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

2) Spese rimborsabili:

Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore o dal cliente dell'**Assicurato** che ha utilizzato il **Prodotto** come componente intermedia e successivamente venduto il **Prodotto** al produttore di veicoli a motore:

- a) per la necessaria informazione ai soggetti indicati al punto 1.a) che precede;
- b) per il trasporto dei veicoli a motore in una officina o allo stabilimento del produttore qualora non sussista sicurezza nella circolazione;
- c) per il controllo al fine di accertare se veramente sia necessaria una sostituzione o altra misura alternativa;

d) per lo smontaggio delle parti difettose, e delle altre parti indispensabili da smontare per individuare la parte difettosa, ed il montaggio di **Prodotti** dell'**Assicurato** esenti da difetto oppure delle unità funzionali fabbricate impiegando **Prodotti** dell'**Assicurato**.

Sono compresi i costi sostenuti dal produttore di veicoli a motore e/o da imprese da lui incaricate per la lavorazione, il trattamento od il montaggio e per la spedizione dei ricambi forniti dall'**Assicurato**.

Se il produttore di veicoli o l'**Assicurato** (il fornitore di componenti) fa montare parti simili prodotte da altra impresa, verranno rimborsate le spese relative per la fornitura, incluse le spese di trasporto, a mezzo di tale terza impresa, ma al netto dei costi che sarebbero a carico dell'**Assicurato** in caso di sua fornitura.

Se al posto della sostituzione viene adottato dal produttore di veicoli un provvedimento alternativo, l'**Assicuratore** ne copre le relative spese, ma solo fino al raggiungimento della spesa che sarebbe stata necessaria per la sostituzione.

3) Veicoli non consegnati:

Le spese di cui al punto 2.c) e 2.d) che precedono vengono indennizzate, senza che sia necessario un **Ritiro**, anche quando i **Prodotti** sono stati montati nei prodotti finiti, ma i veicoli non sono ancora stati consegnati a **Terzi** e/o messi in circolazione dal fabbricante se, in caso di consegna e/o messa in circolazione, si sarebbe resa necessaria un'azione di **Ritiro** al fine di evitare il verificarsi di danni a persone o danneggiamenti a cose.

4) Validità temporale:

La garanzia opera per i **Prodotti** consegnati dopo la decorrenza del **Periodo di Assicurazione** o del **Periodo di retroattività** indicati nella Scheda di Polizza.

5) Validità territoriale:

La presente copertura opera in relazione alla consegna di **Prodotti** in tutto il mondo con esclusione dei **Territori Esclusi** e i territori soggetti alla giurisdizione USA e Canada.

Art. 20. Estensioni di Copertura Opzionali - Valide solo se espressamente indicate come operanti nella Scheda di Polizza

Il presente articolo contiene tutte le estensioni di copertura alla garanzia di Ritiro Prodotti che il **Contraente** può concordare con l'**Assicuratore** alla stipula del contratto o al suo rinnovo.

Le seguenti garanzie sono prestate entro il **Massimale** Ritiro Prodotti, fino al sottolimito specificamente indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna garanzia e sono soggette all'applicazione della **Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza (o, se non espressamente indicata, della **Franchigia** applicabile alla Sezione Ritiro Prodotti).

Si precisa che alle seguenti garanzie sono applicabili, oltre alle specifiche esclusioni eventualmente riportate in ogni articolo, anche le esclusioni generali di cui agli art. 17, 18 e 19.

Art. 20.1 Ritiro dei Prodotti compresi USA e Canada

A parziale deroga della “Validità Territoriale” delle garanzie di cui agli art. 17, 18 e 19, l’assicurazione di cui alla presente Sezione III vale anche per i **Prodotti** consegnati nei territori soggetti alla giurisdizione Usa e Canada, alle seguenti condizioni:

1) Esclusione dei danni di natura punitiva o esemplare:

Sono comunque esclusi risarcimenti e danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, danni di natura punitiva o esemplare, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma.

2) Limite di indennizzo comprensivo di costi e spese:

Il **Massimale** indicato nella Scheda di Polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo **Sinistro**, intendendosi compresi nella definizione di “**Sinistro**” le somme pagate a titolo di risarcimenti, spese sostenute dall’attore, onorari e spese legali relative al **Sinistro** (fermo restando quanto previsto dall’art. 1917, III comma, c.c.).

Art. 20.2 Spese di smontaggio e montaggio (applicabile solo alla garanzia di cui all’art. 17)

L’**Assicuratore** si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’**Assicurato** per lo smontaggio di quei **Prodotti** dell’**Assicurato** che costituiscano una componente intermedia e/o accessoria di prodotti finiti di **Terzi** e per il successivo montaggio di **Prodotti** dell’**Assicurato** esenti da difetti. Ai fini della presente estensione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 17, punto 3, per spese rimborsabili si intendono anche:

- a) le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei **Prodotti** e/o per la loro analisi e/o riparazione;
- b) le spese per l’imballaggio e il magazzinaggio dei **Prodotti**;
- c) le spese di smontaggio e montaggio dei **Prodotti** difettosi già installati.

La presente copertura viene prestata entro il **Massimale** della Sezione III “Ritiro Prodotti” e fino al sottolimito specifico indicato nella Scheda di Polizza.

Rimangono comunque invariate tutte le altre condizioni, esclusioni o estensioni della Sezione III di **Polizza**.

SEZIONE IV – NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 21 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'**Assicuratore** ha determinato il **Premio** e sottoscritto il rischio in base alle dichiarazioni del **Contraente** e degli **Assicurati**, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'**Assicuratore**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 22 — Aggravamento del rischio

Il **Contraente** e/o gli **Assicurati** devono dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché il recesso dell'**Assicuratore** dalla **Polizza** ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 23 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'**Assicuratore** si impegna a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** con effetto immediato dalla data della comunicazione del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 24 — Variazioni di rischio e buona fede

L'omissione dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al pagamento dell'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

L'**Assicuratore**, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al **Contraente** la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 25 — Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il **Premio** deve essere pagato all'**Assicuratore** tramite l'**Intermediario** eventualmente indicato in **Polizza**. Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di **Premio** successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 26. — Regolazione del premio

Attenzione: al presente articolo si applica in alternativa la lettera A o la lettera B, a seconda di quanto viene indicato nella Scheda di Polizza.

A) Premio determinato in misura variabile (con regolazione)

Qualora il **Premio** relativo ad una o più delle Sezioni (RCT/RCO, RCP, Ritiro Prodotti) sia pattuito in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente art. 25 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella Scheda di Polizza in relazione alla Sezione e viene regolato alla fine di ogni **Periodo di Assicurazione**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni **Periodo di Assicurazione**, il **Contraente** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari, a seconda degli elementi variabili indicati nella Scheda di Polizza. Tale termine deve considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale risarcimento. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa appendice da parte dell'**Assicuratore**. L'eventuale invio da parte dell'**Assicuratore** di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il **Contraente** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il **Contraente** abbia adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell'art. 1901 C.C., salvo il diritto per l'**Assicuratore** di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata AR o PEC, la risoluzione del contratto. Inoltre l'**Assicuratore** ha il diritto di trattenere l'eventuale **Premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive in acconto di quello relativo al **Periodo di Assicurazione** cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i **Sinistri** verificatisi nel **Periodo di Assicurazione** cui si riferisce la mancata regolazione, l'**Indennizzo** dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., tenuto conto del rapporto tra il **Premio** anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta. Qualora però il **Contraente** non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del C.C. e l'**Assicuratore** non è tenuto a corrispondere alcun **Indennizzo**, anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del C.C.,

per i **Sinistri** verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il **Contraente** non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'**Assicuratore** ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze da parte del **Contraente** nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, per i **Sinistri** verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **Premio** minimo dovuto in via anticipata, **l'Assicuratore** avrà facoltà, con effetto dal **Periodo di Assicurazione** successivo alla comunicazione, di modificare il **Premio** minimo anticipato aumentandolo a un importo non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

B) Premio determinato in misura fissa (senza regolazione)

Il **Premio**, inerente il periodo indicato nella Scheda di Polizza, che deve intendersi minimo acquisito, è stabilito in misura fissa e viene concordato con l'**Assicuratore** sulla base del fatturato o retribuzioni di riferimento indicati nella Scheda di Polizza.

Al fine di determinare il **Premio** di rinnovo, il **Contraente** si impegna a comunicare all'**Assicuratore**, non oltre 75 giorni prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione**, il fatturato di riferimento aggiornato di tutte le società assicurate (al netto del fatturato intercompany), oppure il monte retribuzioni erogato nel **Periodo di Assicurazione** ai **Prestatori di Lavoro**.

Nel caso in cui il contratto preveda il tacito rinnovo, se la somma dei dati a consuntivo non è superiore al 105% di quella prevista a preventivo come riferimento del periodo in corso, la **Polizza** si rinnoverà sulla base del medesimo importo di **Premio** fisso. Qualora invece la somma dei dati di consuntivo sia superiore al 105% di quella prevista a preventivo come riferimento del periodo in corso, l'**Assicuratore** determinerà il nuovo **Premio** di rinnovo sulla base del dato aggiornato di fatturato o di retribuzioni. Qualora il **Contraente** non comunichi il dato consuntivo, la **Polizza** si rinnoverà, in assenza di disdetta, su base presuntiva al **Premio** in corso ma in caso di **Sinistro** l'**Assicuratore** pagherà l'indennizzo nella stessa proporzione esistente tra il **Premio** pagato e il **Premio** dovuto applicando il criterio di cui sopra.

Art. 27 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Art. 28 — Durata dell'assicurazione

Attenzione: al presente articolo si applica in alternativa la lettera A o la lettera B, a seconda di quanto viene indicato nella Scheda di Polizza.

A) Polizza con Tacito Rinnovo

La **Polizza** ha durata annuale con la formula del tacito rinnovo. In mancanza di disdetta scritta spedita dal **Contraente** o dall'**Assicuratore** entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso mediante lettera raccomandata A/R o PEC, la **Polizza** si rinnova automaticamente per un'ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive.

Tuttavia, la **Polizza** non si rinnoverà tacitamente qualora:

- a) durante il **Periodo di Assicurazione** in scadenza siano state notificate all'**Assicurato** e/o all'**Assicuratore** delle **Richieste di Risarcimento**; oppure
- b) l'**Attività** dichiarata nel questionario assuntivo inviato all'**Assicuratore** abbia subito variazioni che non siano già state comunicate all'**Assicuratore** e dallo stesso espressamente accettate ai fini delle garanzie prestate dalla presente **Polizza**.

B) Polizza Senza Tacito Rinnovo

La **Polizza** ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. L'assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza obbligo di preventiva disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale.

Art. 29 — Diritto di Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, l'**Assicuratore** e/o il **Contraente** possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata AR o della PEC.

In tal caso l'**Assicuratore**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei **Premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** o qualunque altro atto dell'**Assicuratore** non potranno essere interpretati come rinuncia al diritto di recesso.

Art. 30 — Assicurazioni presso diversi assicuratori/Secondo rischio

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Si precisa che, anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge applicabili al momento del **Sinistro**, qualora risultino in essere altre coperture assicurative per il medesimo rischio, l'obbligo di comunicazione all'**Assicuratore**:

- a) vale solo per le assicurazioni di cui il **Contraente** e/o l'**Assicurato** possa avvalersi e che siano state dagli stessi stipulate;

- b) deve essere adempiuto solo al momento del verificarsi di un **Sinistro** indennizzabile dalla presente **Polizza**.

Inoltre, qualora siano in vigore altre assicurazioni, da chiunque contratte, a copertura degli stessi rischi coperti dalla presente **Polizza**, la presente assicurazione opererà a secondo rischio alle seguenti condizioni:

- a) se le altre assicurazioni indennizzano danni o spese coperte anche ai sensi della presente **Polizza**, la presente assicurazione indennizzerà la parte dell'importo dei danni e delle spese che eccede l'importo indennizzabile dalle altre assicurazioni, purché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi di **Polizza** (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti); e
- b) se, per effetto di esclusioni contrattuali, le altre assicurazioni non indennizzano (in tutto o in parte) danni o spese coperti ai sensi della presente **Polizza**, la presente assicurazione indennizzerà tali danni e spese o la parte di essi non coperta dalle altre assicurazioni, purché il **Sinistro** sia indennizzabile ai sensi di **Polizza** (Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni).

Art. 31 — Rinuncia alla rivalsa

L'**Assicuratore** rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- a) persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- b) società controllanti, controllate e collegate all'**Assicurato** o consorzi di cui l'**Assicurato** fa parte;
- c) terzisti e/o depositari incaricati dall'**Assicurato**, proprietari di beni immobili tenuti in locazione dall'**Assicurato**, conduttori di immobili di proprietà dell'**Assicurato**;
- d) enti fieristici e/o organizzatori di eventi ai quali l'**Assicurato** partecipi nell'esercizio dell'**Attività**, purché l'**Assicurato** non eserciti a sua volta l'azione;
- e) committenti dell'**Assicurato** e i loro dipendenti.

Art. 32 — Clausola Intermediario

Il **Contraente** dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'**Intermediario**. Di conseguenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 35 "Forma delle comunicazioni", tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione avverranno tra il **Contraente** e l'**Assicuratore** per il tramite dello stesso.

Art. 33 — Coassicurazione e delega (applicabile solo se indicato come operante nella Scheda di Polizza)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate sulla Scheda di Polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, dovranno essere trasmesse dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite dell'**Assicuratore**, espressamente designato quale Coassicuratrice Delegataria.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di **Polizza**, il cui pagamento verrà effettuato dal **Contraente** per il tramite dell'**Intermediario** direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La firma della Delegataria viene apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto e rende valida ad ogni effetto la presente **Polizza** e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti. Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

Art. 34 — Franchigie

Nel caso in cui per uno stesso evento siano operanti più garanzie della Sezione I Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro e della Sezione II Responsabilità Civile Prodotti, e tali garanzie prevedano l'applicazione di **Franchigie** diverse, verrà applicata un'unica **Franchigia**, pari a quella d'importo più elevato.

Art. 35 — Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** e/o l'**Assicurato** è tenuto, devono essere trasmesse con e-mail o PEC indirizzate all'Agenzia di Sottoscrizione, ove indicata come Agente o Corrispondente nella Scheda di Polizza, o all'**Intermediario**.

Ogni comunicazione effettuata dall'**Intermediario** all'**Assicuratore**, anche tramite l'Agenzia di Sottoscrizione (qualora indicata nella Scheda di Polizza), si considererà come effettuata dal **Contraente/Assicurato**. Parimenti, ogni comunicazione effettuata dall'**Assicuratore**, anche tramite l'Agenzia di Sottoscrizione (qualora indicata nella Scheda di Polizza), all'**Intermediario** si considererà come effettuata al **Contraente/Assicurato**.

L'**Assicuratore** può conferire mandato all'Agenzia di Sottoscrizione (qualora indicata nella Scheda di Polizza) di ricevere e trasmettere ogni comunicazione relativa al presente contratto. Pertanto, in tali casi, ogni comunicazione effettuata dall'Agenzia di Sottoscrizione all'**Intermediario** si considererà come effettuata dall'**Assicuratore** e parimenti, ogni comunicazione effettuata dall'**Intermediario** all'Agenzia di Sottoscrizione si considererà come effettuata all'**Assicuratore**.

Relativamente alla denuncia di **Sinistro**, ogni comunicazione effettuata dall'**Intermediario** al soggetto indicato dall'**Assicuratore** come preposto alla gestione del **Sinistro** si considererà, a tutti i sensi e per gli effetti di legge, come effettuata all'**Assicuratore**, che conferisce espressamente a tale soggetto la

legittimazione passiva a ricevere ogni denuncia e/o comunicazione prevista dal disposto dell'Art. 41 "Obblighi in caso di Sinistro", ivi comprese le notifiche di interruzione dei termini di prescrizione.

Art. 36 — Non operatività della polizza in caso di sanzioni internazionali

L'Assicuratore non presterà alcuna copertura né sarà tenuto a pagare alcun **Sinistro** e fornire alcuna prestazione in base alla presente assicurazione se tale copertura o pagamento o prestazione possa esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni economiche o commerciali o leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 37 – Esclusione Cyber

Con riferimento a tutte le garanzie prestate dalla presente **Polizza**, l'assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:

- a) l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico o Rete Informatica**;
- b) la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi **Sistema Informatico, Rete Informatica o Dato/Informazione**;
- c) accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi **Dato/Informazione**;
- d) incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi **Dato/Informazione**;
- e) qualsiasi minaccia o frode relativa ai punti precedenti;
- f) qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi **Sistema Informatico, Rete Informatica o Dati/Informazioni**.

Art. 38 - Esclusione Attività nei Territori Esclusi

Con riferimento a tutte le garanzie prestate dalla presente **Polizza**, l'assicurazione esclude qualunque perdita, responsabilità, danno, costo o spesa direttamente o indirettamente derivante o riferibile ad **Attività nei Territori Esclusi**. Parimenti l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di effettuare pagamenti all'Assicurato o a qualsiasi terzo nella misura in cui tale copertura o pagamento derivi da o si riferisca ad **Attività nei Territori Esclusi**.

Si precisa che per "**Attività nei Territori Esclusi**" s'intende qualsiasi attività, transazione, operazione, sussidiaria, società collegata, filiale, prodotto, proprietà, bene, persona fisica o giuridica correlata, situata o che abbia origine dai **Territori Esclusi**, o in transizione da, verso o attraverso i **Territori Esclusi**, o qualsiasi cittadino o qualsiasi persona normalmente residente nei **Territori Esclusi**, qualsiasi entità stabilita secondo le leggi dei **Territori Esclusi**, o qualsiasi entità posseduta o controllata da uno qualsiasi dei suddetti.

Art. 39 — Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le garanzie prestate dalla presente **Polizza**, l'assicurazione esclude qualunque perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, derivanti da, attribuibili a, risultanti da, in conseguenza di una **Malattia Trasmisibile** o che in qualunque modo coinvolgano, contribuiscano a, o si verifichino in concomitanza o in qualsiasi sequenza con una **Malattia Trasmisibile**. L'assicurazione esclude inoltre qualsiasi costo per la bonifica, la disintossicazione, la rimozione, l'attenuazione degli effetti, il monitoraggio o il test di una **Malattia Trasmisibile**.

Art. 40 — Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione sono valide solo concordate per iscritto e con relativa emissione di una appendice alla **Polizza**.

Art. 41 — Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto qui non diversamente regolato.

Art. 42 — Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro ove il **Contraente** o l'**Assicurato** risiede o ha sede legale.

SEZIONE V – NORME SULLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 43 — Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza - comunicare all'Assicuratore ciascun Sinistro a mezzo e-mail o PEC, entro dieci giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. La comunicazione deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve poi trasmettere all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa e astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali o nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni e quelli per i quali ha luogo un'indagine dell'Autorità Giudiziaria o comunque competente; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso relativo all'indagine. Parimenti l'Assicurato deve dare comunicazione all'Assicuratore di qualunque richiesta od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da qualsiasi ente previdenziale o istituto assicuratore, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Con riferimento alle garanzie "Malattie Professionali", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La malattia dovrà considerarsi manifesta, e l'Assicurato avrà l'obbligo di denunciare il sinistro, a seguito di formale richiesta danni all'Assicurato da parte del lavoratore, oppure in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL. L'Assicurato prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del sinistro per come sopra citato. L'Assicurato riconosce all'Assicuratore il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alla presente clausola può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 44 — Gestione delle vertenze di danno — Spese legali di resistenza

L'Assicuratore assume, finché ne avrà interesse ma comunque sino ad avvenuto esaurimento del primo grado di giudizio, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in ambito civile, penale e amministrativo, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, l'Assicuratore, ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese di cui all'art. 1917, III comma, c.c. sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese vengono ripartite tra l'**Assicuratore** e **Contraente** e/o **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** non rimborsa le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'**Assicurato** può incaricare dei tecnici e legali di propria fiducia da affiancare a quelli nominati dall'**Assicuratore**. Se tale incarico è concordato con l'**Assicuratore**, tali costi saranno rimborsati, ma sempre nel limite previsto dall'art. 1917, III comma, c.c.. Se, invece, l'incarico non viene concordato con l'**Assicuratore**, le relative spese resteranno a carico dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** deve trasmettere all'**Assicuratore** l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario notificatogli entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese necessarie.

Art. 45 — Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la documentazione richiesta per la definizione del **Sinistro**, compreso l'atto di quietanza compilato e sottoscritto dall'**Assicurato**, l'**Assicuratore** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni.

Allegato 1

Procedura di Gestione dei Reclami

Qualsiasi reclamo deve essere indirizzato, per iscritto, a:

Dipartimento Reclami - SI Insurance (Europe) SA
Responsabile Compliance
SI Insurance (Europe), SA
40 avenue Monterey
L-2163 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
Email: complaints@sompo-intl.com

La decisione in merito al reclamo sarà comunicata al reclamante per iscritto entro 45 giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

Qualora il reclamante non sia soddisfatto della risposta finale o non abbia ricevuto una risposta definitiva entro 45 giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). I recapiti sono i seguenti:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21, 00187 Roma (Italia)
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
PEC: IVASS@PEC.IVASS.IT

Il sito web dell'IVASS fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo all'IVASS e un modello di lettera che può essere utilizzato. Si veda il link sottostante.

WWW.IVASS.IT

Essendo l'Assicuratore una società costituita in base al diritto lussemburghese, oltre ad attivare la procedura summenzionata per la presentazione di un reclamo, è possibile fare domanda presso le autorità lussemburghesi competenti e di seguito riportate:

Commissariat aux Assurances
7 boulevard Joseph II,
L-1840 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo
Fax: +352 22 69 10
E-mail: reclamation@caa.lu
Sito web: www.caa.lu

È inoltre possibile utilizzare il modulo di reclamo disponibile al seguente indirizzo:
http://www.caa.lu/uploads/documents/files/DRER_EN.pdf

In alternativa, se siete consumatori, potete rivolgervi all'Ombudsman delle assicurazioni in



Lussemburgo:

Association des Compagnies d'Assurances (ACA)

c/o Médiateur en Assurance

B.P. 448

L-2014 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

Fax: +352 44 02 89

Email: mediateur@aca.lu

Sito web: <https://www.aca.lu/>

Allegato 2

Informativa sulla privacy per richiedenti di assicurazione e assicurati

Sompo International si impegna a proteggere i Suoi dati personali e a rispettare i diritti alla protezione dei dati e alla privacy previsti dalle leggi e normative vigenti.

Quando si fornisce qualsiasi dato al fine di richiedere informazioni alla Compagnia; di ricevere i prodotti o i servizi della Compagnia o informazioni in merito ad essi; o altre informazioni, compresi i dati personali, Sompo International utilizzerà tali dati nel quadro dell'attività assicurativa per condurre le operazioni e adempiere agli obblighi di legge, tra cui:

- (i) la verifica della Sua identità;
- (ii) la prevenzione, l'accertamento o la segnalazione di truffe o possibili truffe, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, false dichiarazioni, incidenti di sicurezza, violazioni di sanzioni o qualsivoglia reato, sempre nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- (iii) la valutazione, la costituzione e la gestione delle richieste di risarcimento e la definizione o la conclusione di liquidazioni appropriate;
- (iv) la gestione, la rendicontazione e la verifica delle operazioni aziendali;
- (v) il recupero dei crediti;
- (vi) lo sviluppo, il miglioramento e la protezione dei prodotti, servizi, siti web, sistemi della Compagnia e rapporti con il richiedente;
- (vii) lo svolgimento di ricerche, gestione dei rischi e analisi statistiche;
- (viii) l'accertamento, l'esercizio e la difesa di diritti in sede giudiziaria; e
- (ix) il rispetto dei requisiti normativi e di conformità.

Con il Suo consenso, la Compagnia potrebbe inoltre utilizzare i Suoi contatti (compreso l'indirizzo e-mail) per inviarLe informazioni relative ai prodotti e ai servizi della Compagnia, o ad altri prodotti e servizi forniti dalla Compagnia o da una delle società del gruppo.

Sompo International potrebbe condividere i Suoi dati per le finalità sopra elencate con:

- (i) società del gruppo;
- (ii) intermediari, altri assicuratori e società assicuratrici;
- (iii) professionisti del settore sanitario;
- (iv) autorità preposte all'applicazione della legge;
- (v) altri enti pubblici;
- (vi) agenzie di contrasto alle truffe; e
- (vii) terzi coinvolti in ogni aspetto della gestione dei sinistri, tra cui periti, liquidatori di sinistri, rappresentanti ai fini dei sinistri, avvocati e investigatori privati;
- (viii) terzi che potrebbero avere un interesse finanziario nella polizza di assicurazione o sinistro;
- (ix) altri fornitori di servizi che potrebbero trattare i Suoi dati personali per conto della Compagnia (per esempio, i fornitori di servizi informatici che ospitano o supportano le attività della Compagnia e che potrebbero essere in possesso di dati che includono i Suoi dati personali);
e

(x) altri soggetti, con il Suo consenso o nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Nel caso in cui avesse fornito dati relativi ad un'altra persona, dichiara di avere il suo consenso a comunicare alla Compagnia i suoi dati personali, di avere inoltre informato la persona in questione dell'avvenuta comunicazione e sulle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia come descritto nella presente Informativa.

Nella misura in cui abbia prestato il Suo consenso, ed esso costituisce il fondamento per l'utilizzo dei dati da parte della Compagnia, Lei ha la possibilità di revocarlo in qualsiasi momento, contattando la Compagnia nelle modalità descritte sotto.

Ulteriori informazioni relative alle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia sono fornite sul sito web www.sompo-intl.com. Il sito web fornisce inoltre informazioni aggiuntive riguardo il diritto alla protezione dei dati, le modalità di accesso e di aggiornamento dei dati personali e altre scelte relative alle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia (compresa la modalità di opposizione al trattamento e la negazione del proprio consenso in qualsiasi momento). In caso di domande relative alla presente Informativa, si prega di contattare la Compagnia al seguente indirizzo:

Attn: Chief Compliance Officer Sompo International
1221 Avenue of the Americas
New York City, NY 10020
Email: privacy@sompo-intl.com